

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI e BERNARDI: Costruzione di un edificio scolastico a Paderno d'Adda (Como). (18602)	IV	BIMA: Costruzione delle strade di Elva, di Gilba Brossasco e di Pontechianale-Chianale (Cuneo). (18537)	X
ALLIATA DI MONTEREALE: Istituzione di un liceo scientifico e costruzione di un edificio per le scuole tecniche a Merano. (15864).	IV	BOGONI: Sulla cessione ad una ditta privata della motonave Tommaseo. (17980).	XI
AMENDOLA PIETRO: Attuazione del piano di costruzione di Sapri (Salerno). (18234).	IV	BOGONI: Norme procedurali regolanti il servizio dell'assegno dei pacchi postali. (18206)	XI
AMENDOLA PIETRO: Costruzione di un edificio scolastico e di un mercato coperto a Sapri (Salerno). (18235)	IV	BORELLINI GINA ed altri: Sulla visita a Modena del deputato Scelba. (19084).	XI
AMENDOLA PIETRO: Costruzione di una pensilina e di un sottopassaggio alla stazione ferroviaria di Sapri (Salerno). (18273).	V	BUFFONE: Concessione ai sottufficiali dell'aeronautica militare fuori quadro dei benefici finanziari di cui godono gli ufficiali. (18331)	XII
ANFUSO: Sulla riconsegna ai paesi di origine dei profughi anticomunisti. (19318).	V	BUFFONE: Costruzione di un ponte sul fiume Trionto in località Punta Dura in Agro di Longobucco (Cosenza). (18397).	XII
ANGELUCCI MARIO: Sistemazione organica degli istituti assistenti dei convitti nazionali. (19384)	VI	BUFFONE: Sulla liquidazione dei danni ai proprietari di immobili completamente distrutti. (19139)	XII
BALDASSARI: Pagamento dell'indennità <i>una tantum</i> concessa ai militari e civili minorati. (19094)	VII	BUFFONE: Sull'assegnazione degli alloggi costruiti dalla camera di commercio di Cosenza. (19156)	XII
BALDASSARI: Definizione delle domande di pensioni giacenti presso il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. (19092).	VII	BUFFONE: Istituzione di un corso di qualificazione per sarti a San Sosti (Cosenza). (19190)	XIII
BARTOLE: Sulla produzione in Italia di alcaloidi dell'oppio. (19074)	VIII	BUFFONE: Proroga al 1° aprile dell'apertura delle scuole a calendario speciale della Calabria e delle regioni del centro meridione. (19367).	XIII
BARTOLE ed altri: Sulla estensione dell'assistenza malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia. (17557)	IX	CAIATI: Ammissione degli ex insegnanti elementari di ruolo con il minimo di anzianità ai concorsi per direttori didattici. (18993)	XIII
BERLINGUER ed altri: Costruzione dell'acquedotto di Fonni (Nuoro). (15313)	IX	CANDELLI: Consolidamento dell'abitato di Popolichio di Ginosa (Taranto). (16250).	XIV
BIANCHI CHIECO MARIA: Proroga per la costituzione dei biglietti di banca prescritti. (18894)	X	CAPACCHIONE ed altri: Provvedimenti per il movimento franoso verificatosi nella zona di Canosa di Puglia (Bari). (18008).	XIV
BIMA: Completamento della strada Bersezio (Cuneo)-frazione Ferrere. (17266)	X		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

PAG.	PAG.		
CAPALOZZA: Reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini condannati con la condizionale anteriormente al 1° luglio 1931. (18978)	XIV	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico ad Avigliana (Torino). (18721).	XXII
CAVALLARI NERINO: Liquidazione dei saldi aggi dovuti ai ricevitori del lotto della regione veneta. (2454)	XV	COLITTO: Arredamento dell'edificio scolastico di Baucina (Palermo). (18723).	XXII
CAVALLARO: Elettrificazione del tronco Catania-Siracusa. (19559)	XV	COLITTO: Costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico urbano di Rocca San Giovanni (Chieti). (18724) . . .	XXIII
CHIARAMELLO: Normalizzazione del mercato delle valute estere. (17990) . . .	XVI	COLITTO: Costruzione di un edificio per l'asilo infantile a Cimignano (Grosseto). (18753).	XXIII
CHIARAMELLO: Sistemazione del cimitero militare italiano di Bligny. (18972) .	XVII	COLITTO: Costruzione della nuova sede municipale a Cimignano (Grosseto). (18754).	XXIII
CIANCA: Sul trattamento economico degli impiegati diurnisti assunti dall'Istituto centrale di Statistica. (18734) .	XVII	COLITTO: Proroga dell'applicazione delle modalità di omologazione e collaudo dei rimorchi agricoli. (19445)	XXIII
COLITTO: Costruzione di alloggi popolari a Trivento (Campobasso). (15197) . .	XVIII	DE LAURO MATERA ANNA: Orario unico negli uffici delle zone colpite dal gelo. (19137).	XXIV
COLITTO: Recupero di una parte delle spese occorse per la riparazione di ufficio dei frabbricati danneggiati dalla guerra a Castel del Giudice (Campobasso). (17322)	XVIII	DE LAURO MATERA ANNA e MINASI: Equiparazione del trattamento degli insegnanti tecnico-pratici a quello dei professori. (19154).	XXIV
COLITTO: Regolarizzazione della posizione assicurativa del personale di ruolo della Gioventù Italiana (17367)	XVIII	DI PAOLANTONIO: Rimborso dei danni di guerra ai piccoli pastori della provincia di Teramo. (19093)	XXV
COLITTO: Costruzione di fognature a Capracotta (Campobasso). (17496) . .	XIX	FANELLI: Riparazione delle strade interne di « Valleluce » di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). (18290) .	XXVI
COLITTO: Trattamento di quiescenza dei professori non di ruolo. (17888) . .	XIX	FERRI: Sul trattamento di pensione ad alcuni dipendenti del comune di Monteverchi (Arezzo). (16038)	XXVI
COLITTO: Costruzione della fognatura a Vallecupa di Sesto Campano (Campobasso) (18063)	XIX	FRANCESCHINI FRANCESCO: Sulle pensioni riguardanti il personale della Croce rossa italiana in Corea. (14262).	XXVI
COLITTO: Costruzione delle fognature e della rete idrica interna a Colli al Volturmo (Campobasso). (18069) . .	XX	FRANCESCHINI GIORGIO: Completamento della strada in destra del porto canale di Portogarbaldi (Ferrara). (18430) .	XXVII
COLITTO: Completamento delle fognature di Cercepiccola (Campobasso). (18075)	XX	GASPARI: Costruzione di alloggi popolari a Castelfrentano (Chieti). (17945) . . .	XXVII
COLITTO: Costruzione di gabinetti pubblici a Pitighano (Grosseto). (18147).	XX	GASPARI: Istituzione di un posto telefonico a Satrino in Agro di Atesa (Chieti). (18795)	XXVII
COLITTO: Istituzione di un posto telefonico a Santa Maria del Ponte di Tione degli Abruzzi (Aquila) (18172) . . .	XX	GASPARI: Aumento degli stanziamenti previsti per la costruzione di strade nella provincia di Chieti. (18868) . .	XXVIII
COLITTO: Istituzione di posti telefonici a San Giovanni e Rosce di San Vincenzo Valleroveto (Aquila). (18176)	XX	GASPARI: Ricostruzione del comune di Filetto (Chieti). (19118)	XXVIII
COLITTO: Costruzione di un mattatoio a Gavorrano (Grosseto). (18243) . . .	XXI	GATTI CAPORASO ELENA: Assistenza ai ciechi civili. (19530)	XXIX
COLITTO: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni di Copparo (Ferrara). (18255).	XXI	GUADALUPI e BOGONI: Costruzione della strada di bonifica dalla statale n. 16 al litorale Cerano (Novara). (18441) .	XXIX
COLITTO: Installazione di un telefono pubblico a Sant'Andrea al Civilese di Magliano Toscano (Grosseto). (18256)	XXI	GUADALUPI e BOGONI: Sostituzione dell'attuale Provveditore agli studi della provincia di Taranto. (18735) . . .	XXIX
COLITTO: Costruzione di fognature a Palata (Campobasso). (18343)	XXI	LENZA: Revoca della concessione agli enti mutualistici di acquistare medicinali direttamente dai produttori. (15627).	XXX
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto a Palata (Campobasso). (18344) . . .	XXII		
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Palata (Campobasso). (18345).	XXII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
LOZZA: Numero degli iscritti alle scuole elementari nella provincia di Alessandria. (18599)	XXXI	RUBINO: Assorbimento nell'amministrazione statale del personale licenziato dal Commissariato della gioventù italiana. (17550)	XLI
LOZZA: Contributo concesso dal Ministero della pubblica istruzione agli istituti professionali statali. (19386)	XXXII	RUBINO: Costruzione della strada Capogrossi San Teodoro di Serramezzana (Salerno). (18687)	XLII
LUCIFREDI: Revisione della carriera dei tecnici di gruppo B del Ministero della difesa. (18882)	XXXIII	SCIAUDONE e MUSCARIELLO: Per rendere definitive le assegnazioni provvisorie di sedi agli insegnanti elementari per l'anno scolastico in corso. (18996)	XLII
MAGLIETTA: Sulle rivendicazioni dei medici carcerari. (17618)	XXXIII	SELVAGGI: Sul contributo a carico dei concessionari dei servizi carrelli stradali. (18937).	XLIII
MANCINI: Istituzione di nuove classi elementari a San Giovanni in Fiore (Cosenza). (17635).	XXXIII	SELVAGGI: Sul servizio carrelli stradali per il trasporto vagoni ferroviari a domicilio. (18938)	XLIII
MARCHESE ed altri: Sulla mancata consegna in tempo utile del passaporto alla scrittrice Renata Viganò. (19107)	XXXIII	SEMERARO SANTO e CALASSO: Trasformazione della strada di bonifica dalla statale n. 16 al litorale Cerano (Novara). (18701).	XLIII
MARILLI: Definizione delle pratiche per la concessione di mutui per la costruzione di alloggi nella provincia di Siracusa. (18686)	XXXIV	SEMERARO SANTO e CALASSO: Prolungamento fino a Brindisi della linea aerea Roma-Bari. (18867)	XLIV
MARILLI e BUFARDECI: Sul mancato invito ai parlamentari a partecipare ad una conferenza tenuta dal sottosegretario di Stato onorevole Terranova a Siracusa. (2097, <i>già orale</i>)	XXXIV	SENSI: Restauro del monumento di architettura bellica normanna di San Marco Argentano (Cosenza). (16971)	XLIV
MICELI: Sulla situazione dell'edilizia scolastica a Sant'Onofrio (Catanzaro). (18914).	XXXV	SENSI: Completamento dell'edificio scolastico di Amendolara (Cosenza). (17581).	XLIV
MICELI: Costruzione del secondo lotto della strada Brognaturo - Badolato (Catanzaro). (18923)	XXXV	SENSI: Elenco dei medicinali prescrivibili dagli enti mutualistici. (17741)	XLV
PETRUCCI: Sull'esercizio del credito navale. (16671)	XXXVI	SENSI: Utilizzazione dei geometri disoccupati della provincia di Cosenza per la esecuzione delle opere da farsi in Calabria. (19061).	XLV
PIRASTU: Allargamento delle strade sarde. (17478).	XXXVI	SPADAZZI: Riordinamento integrale del credito navale e autorizzazione ad esercito al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia. (16593)	XLVI
PIRASTU: Sulla sistemazione dei funzionari del genio civile inquadrati nella categoria geometri avventizi di gruppo B. (17479)	XXXVII	SPADAZZI: Stanziamenti per iniziative turistiche nella Lucania. (18196)	XLVII
RIVA: Concorso per i direttori didattici incaricati. (19226)	XXXVIII	SPADAZZI: Sulla vertenza sorta tra l'amministrazione comunale di Corleto Perticara (Potenza) e i duchi Riario Sforza. (18939)	XLVIII
ROCCHETTI: Sull'acquisto da parte degli Enti mutualistici di medicinali direttamente dai produttori. (17243)	XXXVIII	SPADAZZI: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento degli insegnanti elementari. (18997).	XLVIII
ROMUALDI: Ripristino della diga di sbarramento sul fiume Rabbi in Fiumana di Predappio (Forlì). (14924)	XXXIX	SPADAZZI: Istituzione di un cantiere di lavoro a San Giorgio Lucano (Matera). (19214).	XLVIII
ROMUALDI: Sulla richiesta di pagamento di una somma da parte della signora De Angelis di Spoleto per rimborso spese per la fuclazione del figlio. (18285).	XXXIX	SPAMPANATO: Sull'insegnamento elementare a Capri (Napoli). (16120)	XLIX
RONZA: Costruzione di edifici scolastici nel comune di Narzole (Cuneo). (18756).	XL	SPAMPANATO: Sul funzionamento degli uffici dell'I. N. P. S. a Caserta. (18697)	XLIX
ROSINI: Sugli infortuni verificatisi nello stabilimento della società « Bario e derivati » di San Giovanni Lupatoto (Verona). (15305)	XL	SPONZIELLO: Sistemazione del cimitero di Torre Santa Susanna (Brindisi). (19065).	L

	PAG.
TOGNONI: Sul divieto opposto dalla polizia di Grosseto a manifestazioni sindacali da parte dei terrazzieri disoccupati. (18980).	L
TONETTI: Sul comportamento del prefetto di Venezia. (2131, <i>già orale</i>) . .	LI
TROISI: Provvidenze per il movimento franoso verificatosi nella zona dell'abitato di Canosa di Puglia (Bari). (18086).	LI

ALBIZZATI E BERNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica per la concessione di un mutuo al comune di Paderno d'Adda (Como) allo scopo di costruire l'edificio scolastico di cui è sentita da tutta indistintamente la popolazione del luogo l'urgente esigenza. (18602).

RISPOSTA. — I programmi delle opere di edilizia scolastica, da attuare con i benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono compilati, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, in base alle domande che gli interessati debbono presentare entro il 30 settembre di ogni anno, ai Provveditorati agli studi competenti per il successivo inoltro al predetto dicastero.

Per tanto, ove il comune di Paderno d'Adda (Como), uniformandosi alle disposizioni di cui sopra, abbia presentato domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'edificio scolastico, non si mancherà di esaminare tale richiesta, in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: ROMITA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno di ripristinare a Merano il liceo scientifico che vi esisteva fino al 1952-1953 e di dotare l'istituto tecnico di apposito edificio, mentre esso, attualmente, viene ospitato, in modo inadeguato, nei locali delle scuole elementari, con scarsità di aule, indispensabili alle esperienze scientifiche e merceologiche e di locali per biblioteche, archivio, ecc.

Tutto ciò viene vivamente desiderato dalla aumentata popolazione. (15864).

RISPOSTA. — Circa la istituzione a Merano di un liceo scientifico, si conferma quanto si è avuto occasione di comunicare in risposta alla precedente interrogazione n. 15331.

Per quanto riguarda la richiesta dotazione di un nuovo edificio per l'istituto tecnico di Merano, si fa presente che la somministrazione dei locali agli istituti d'istruzione tecnica costituisce spesa obbligatoria per la provincia ai sensi dell'articolo 144, lettera e) del testo unico della legge comunale e provinciale. Tale norma è da applicarsi anche dalla provincia di Bolzano per effetto dell'articolo 13, secondo comma, dello statuto regionale.

Questo Ministero, comunque, ha interessato il provveditore agli studi di Bolzano perché intervenga presso l'amministrazione provinciale tenuta, come si è detto, alla somministrazione dei locali necessari all'istituto tecnico di Merano.

Il Ministro della pubblica istruzione
ROSSI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando sarà attuato il piano di ricostruzione del comune di Sapri (Salerno), ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1949, numero 3933, e in relazione al decreto legge 1° marzo 1949, numero 154 e al decreto-legge 17 aprile 1948, n. 470. (18234).

RISPOSTA. — Si premette che i piani di ricostruzione vengono attuati a cura e spese dei comuni interessati i quali possono chiedere, a termine dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, l'intervento sostitutivo dello Stato solo nel caso in cui per impossibilità tecniche e finanziarie, non siano in grado di provvedere all'esecuzione delle opere.

Per quanto in particolare riguarda il comune di Sapri non risulta a questo Ministero pervenuta alcuna richiesta di intervento statale per l'attuazione del piano di ricostruzione di quell'abitato.

Il Ministro: ROMITA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in che stato sono le pratiche per la costruzione in Sapri (Salerno) di un edificio scolastico e di un mercato coperto, opere per le quali l'amministrazione comunale di Sapri deliberò fin dal 13 ottobre 1949 la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949. (18235).

RISPOSTA. — Con lettera in data 12 gennaio 1953, n. 485, fu promesso al comune di Sapri

(Salerno) il contributo statale, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di complessive lire 22.500.000 ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo e della frazione Timpone.

Successivamente l'ente interessato con domanda in data 18 settembre 1954, ha richiesto i maggiori benefici contemplati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla intera spesa di lire 90 milioni prevista per la costruzione del solo edificio scolastico del centro.

Si può assicurare che la possibilità di concedere il contributo statale sul mutuo suppletivo occorrente per la realizzazione dell'opera, sarà esaminata con la migliore considerazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in sede di compilazione del programma delle opere di edilizia scolastica da predisporre per il corrente esercizio dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione, sempreché l'ente predetto abbia avuto cura di riprodurre la relativa domanda nei termini prescritti dall'articolo 4 della citata legge n. 645.

Per quanto riguarda i lavori di costruzione del mercato coperto, nello stesso comune, si fa presente che le limitate disponibilità di fondi non hanno consentito di poter comprendere tali lavori fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Comunque, anche l'esecuzione di detti lavori sarà tenuta presente all'atto della formazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, tenendo anche conto che la Cassa per il Mezzogiorno darà circa 300 milioni per l'allargamento del piazzale interno della stazione delle ferrovie dello Stato di Sapri (Salerno), non ritengano doveroso provvedere anche per la costruzione di una pensilina sui binari di corsa secondo e terzo nonché di un sottopassaggio e ciò al fine di evitare sia che i viaggiatori continuino ad essere esposti alle intemperie ovvero al sole cocente, sia l'attraversamento dei binari primo e secondo, il che, specie di notte, è assai pericoloso, particolarmente per i vecchi, i bambini, le donne e gli infermi. (18273).

RISPOSTA. — Il progetto approvato dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno per la sistemazione della stazione di Sapri, in relazione al raddoppio del tratto Sapri-Praia, della linea Battipaglia-Reggio Calabria, non comprende anche la costruzione della pensilina e del sottopassaggio viaggiatori, in quanto, per rientrare nei limiti degli stanziamenti a disposizione per il potenziamento della linea suddetta è stato necessario rinunciare a tutti quegli impianti che, seppure ritenuti utili, non rivestono carattere di indispensabilità.

Al riguardo, il Ministero dei trasporti, anche per conto del quale si risponde all'interrogazione, ha fatto presente che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha in atto una graduatoria di necessità degli impianti suddetti (pensilina e sottopassaggio), non solo per il compartimento di Reggio Calabria, ma per tutta la rete, graduatoria nella quale la stazione di Sapri risulta preceduta da molte altre in condizioni di esercizio molto più gravose.

In relazione a quanto sopra, l'eventualità di munire la stazione di Sapri di pensilina e sottopassaggio sarà tenuta presente dall'amministrazione ferroviaria in relazione alle possibilità finanziarie e alle esigenze rispecchiate dalla citata graduatoria.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

ANFUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia esatta la notizia, riportata da *Il Piccolo* di Trieste del 17 febbraio 1956, secondo cui un altro gruppo di profughi provenienti dalla Jugoslavia — composto di tredici giovani, tra i venti e venticinque anni — sarebbero stati restituiti al loro paese di provenienza dalle autorità di polizia italiana.

Se, in caso affermativo, non si rendano urgenti ed improrogabili dei passi presso l'O.N.U. — da cui sembra dipendere la commissione mista di Udine che discrimina i profughi — al fine di far cessare la riconsegna ai paesi totalitari dei profughi anticomunisti, in quanto essa, non solo repugna alla coscienza civile e cristiana della generalità del popolo italiano, ma altresì viola le precise norme previste dalla Costituzione sul diritto di asilo. (19318).

RISPOSTA. — Il provvedimento cui si riferisce l'onorevole interrogante non rappresenta che il respingimento di stranieri entrati clandestinamente in Italia nell'intento di essere ammessi all'emigrazione nei paesi oltremare e non per motivi politici.

Il caso personale di ognuno dei predetti stranieri è stato oggetto di esame da parte dell'apposita commissione paritetica composta di due rappresentanti del Governo italiano e di due rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la quale non ha riscontrato gli elementi necessari affinché ai clandestini di cui si tratta potesse essere riconosciuta la qualifica di profughi politici in cerca di asilo, secondo le norme internazionali che hanno ispirato la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951.

Non si è pertanto verificata alcuna violazione né dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica italiana, né degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere alla sistemazione organica degli istituti assistenti dei convitti nazionali, i quali, pur svolgendo una opera di alta responsabilità e benemeranza sulla formazione morale e culturale dei convittori, sono sottoposti attualmente ad un trattamento economico che umilia il prestigio e la dignità di questa categoria. Trattandosi di una categoria numericamente esigua, il Ministero potrebbe soddisfare le esigenze degli istituti assistenti dei convitti nazionali, istituendo un ruolo di categoria *B* specifico per l'inquadramento degli assistenti fra il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e nell'attesa del ruolo anzidetto, il passaggio sollecito da dipendenti, provvisori della amministrazione dei vari convitti ad avventizi del Ministero stesso.

La sistemazione organica richiesta dalla categoria porrebbe fine allo stato di disagio e di insoddisfazione diffuso tra gli istituti, per l'attuale struttura che comporta contratti di lavoro men che annuali, con orario di lavoro che ignora ogni festività, e che possono scindersi in qualsiasi momento ad arbitrio dei superiori immediati, contratti in contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione della Repubblica e che non suscitano certamente nell'animo degli istituti quella tranquillità e fiducia nell'alto compito di responsabilità ad essi affidato, con grave pregiudizio alla formazione morale e culturale dei convittori. (19384).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 43 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in cia-

scun convitto nazionale vengono assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istituti assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.

Inoltre, per le nomine di detti posti, viene data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle università statali ed istituti superiori.

Il consiglio di amministrazione di ciascun convitto, infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 77 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 20029, anno per anno, stabilisce il numero degli istituti assistenti da assumere nel convitto e la misura delle retribuzioni da corrispondere.

L'incarico viene conferito per una durata non superiore ad un anno, e può essere riconfermato; gli istituti assistenti hanno la responsabilità immediata della educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati; l'orario di ufficio è di sette ore giornaliere, le amministrazioni dei convitti, infine, provvedono, a norma dell'articolo 102 del citato regio decreto del 1925, all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue: Il Ministero della pubblica istruzione, aveva, sin dal 1948 predisposto uno schema di provvedimento legislativo concernente il personale non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandi governativi.

Con il citato provvedimento si voleva, fra l'altro, assumere a carico dello Stato il personale in questione. Difficoltà di ordine finanziario, avanzate dal Ministero del tesoro, non hanno però consentito di addivenire alla soluzione auspicata.

Costatata la impossibilità di portare a perfezione il disegno di legge ora ricordato, il Ministero, per venire incontro alle aspirazioni della categoria, aveva chiesto il parere al Consiglio di Stato al fine di poter rendere operante l'articolo 21 della legge 21 aprile 1951, n. 376, relativa alla istituzione di un ruolo speciale transitorio nei riguardi del personale in parola.

Il Consiglio di Stato, purtroppo, ha fatto rilevare che il personale stesso, poiché risulta nominato dal consiglio di amministrazione e pagato sui fondi non pertinenti al bilancio statale ed è, quindi, privo del necessario rapporto d'impiego con lo Stato, non poteva beneficiare di quel particolare ruolo.

Il problema del personale assistente dei convitti nazionali, pertanto, potrà essere opportunamente esaminato in occasione di una

radicale riforma degli istituti educativi dello Stato.

Il Ministro. ROSSI.

BALDASSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni, per le quali sussiste il serio inconveniente per cui dopo la emissione del decreto col quale viene assegnata una indennità *una tantum* ai militari e civili lievemente minorati per causa dipendente da eventi bellici, gli aventi diritto ottengono il pagamento di tale indennità con anni di ritardo dalla data di emissione del decreto.

Sarebbe inoltre opportuno, non senza trascurare i mezzi più idonei per raggiungere il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti in materia ai comuni ed ai distretti militari, che alla trasmissione agli interessati del decreto col quale viene concessa la indennità, si addivenisse soltanto quando il pagamento della somma loro spettante possa aver luogo pressocché immediatamente, al fine di evitare affannose, e sempre infruttuose sollecitazioni, per ottenere la riscossione della somma medesima, presso gli uffici provinciali del tesoro, le tesorerie provinciali, gli uffici postali. (19091).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni di legge non consentono il cumulo del trattamento pensionistico di guerra con i soccorsi giornalieri e gli assegni militari, corrisposti dai comuni e dai distretti agli invalidi di guerra o alle loro famiglie, nelle more della liquidazione del trattamento stesso.

In effetti i soccorsi giornalieri e gli assegni militari, così corrisposti, costituiscono una anticipazione della pensione e per tale evidente motivo debbono essere recuperati sulla pensione o sull'assegno di guerra spettanti.

Il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198, che ha disciplinata la materia del pagamento degli arretrati di pensione, con l'articolo 3, stabilisce quanto segue:

« Per gli assegni una volta tanto concessi ai sensi degli articoli 13 e 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, varrà dato corso al relativo mandato di pagamento solo quando risulti che gli enti militari ed i comuni non sono in grado di fornire gli elementi necessari per effettuare le corrispondenti trattate.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio da parte dell'interessato della dichia-

razione in carta libera a firma accertata da cui risultino le somme eventualmente percepite per gli assegni militari e soccorsi giornalieri ».

È da porre in rilievo che, spesse volte, l'ammontare dei soccorsi e degli assegni raggiunge entità notevoli e, per altro, non è infrequente il caso in cui le somme da recuperare superino lo stesso ammontare della indennità, tanto vero che questa deve essere totalmente incamerata per il parziale scomputo dei debiti da recuperare.

Per risolvere, sollecitamente, particolari situazioni, sono intervenuti, sin dal decorso anno, accordi con la Corte dei conti affinché la registrazione dei decreti di conferimento delle indennità *una tantum* sia effettuata, a prescindere dalla procedura di accertamento di eventuali debiti, in tutti i casi in cui la decorrenza dell'assegno sia posteriore al congedo degli ex militari invalidi. Ciò ha consentito un più rapido svolgimento delle pratiche del genere.

Questo Sottosegretariato, compreso della necessità che i beneficiari, già in possesso del decreto di concessione delle indennità, realizzino nel più breve termine i loro crediti, ha allo studio un sistema di meccanizzazione del lavoro che permetterà alla ragioneria centrale della direzione generale di smaltire il maggior numero di pratiche possibile.

D'altra parte, col potenziamento del personale addetto alla liquidazione delle indennità in parola, provvedimento che è stato già adottato, è da presumere che, quanto prima, tutto il lavoro di cui trattasi sarà portato alla normalità.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BALDASSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che presso il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra si trovano giacenti migliaia di progetti concessivi — molti dei quali anche da più di un anno — che, stralciati, attendono di essere sottoposti ad un esame particolare da cui dipende la decisione per la conferma del progetto concessivo con la conseguente emissione del decreto concessivo, oppure la emissione del decreto negativo nel caso in cui venga disapprovato il progetto concessivo, oppure la restituzione del fascicolo al « servizio » quando non vengano riconosciuti validi i requisiti in base ai quali il progetto concessivo era stato compilato.

A seguito di quanto precede, e nella certezza che si riconosca la necessità di porre ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

medio ad una situazione veramente deplorabile, l'interrogante invoca un urgente provvedimento. (19092).

RISPOSTA. — Come è noto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, tutte le proposte (concessive e negative) elaborate dai dipendenti servizi e che riflettono la definizione delle domande di pensione e dei benefici annessi alle pensioni stesse, debbono essere esaminate, prima dell'approvazione, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, all'uopo istituito.

Si verifica, pertanto, che l'afflusso al predetto consesso, dei provvedimenti predisposti dai servizi di liquidazione, è, giornalmente, di notevole entità. Per citare delle cifre, dalle statistiche esistenti, risulta che il comitato negli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 ha esaminato, rispettivamente, n. 25.506, 371.893, 404.503 e 436.361 proposte dei servizi.

E da porre in rilievo, altresì, che, per la gran parte di tale ingente numero di pratiche, l'esame del comitato è stato più che sollecito, mentre soltanto per una minima percentuale si è reso necessario un approfondito e dettagliato studio, sia per quanto riguarda il diritto vero e proprio al trattamento pensionistico di guerra, sia per quanto concerne le analisi medico-legali.

In questi ultimi casi è evidente che i fascicoli debbono, necessariamente, essere tratti più a lungo dal comitato, ma al massimo per qualche mese, e non per più di un anno, come si afferma nella interrogazione.

Nell'ottobre decorso i fascicoli con l'annotazione di « stralcio » erano n. 11.575. Tale numero è andato progressivamente diminuendo ed ora restano da esaminare n. 8.130 pratiche.

Questa cifra non può dirsi notevole, se si tiene presente che durante l'anno 1955 sono stati trasmessi al comitato, per l'esame di merito, n. 532.320 provvedimenti.

Si ha, comunque, ragione di ritenere che la giacenza degli « stralci » diminuirà ancora sensibilmente, dato che il comitato è impegnato in tre turni giornalieri ed effettua due sedute pomeridiane, e tenuto conto, d'altra parte, che il lavoro, anche nei vari settori del Sottosegretariato, si avvia man mano allo stato normale.

Si ritiene opportuno aggiungere che tempo fa fu sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati il disegno di legge n. 1241 riguardante modifiche alla composizione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, che, fra

l'altro, avrebbe consentito un aumento delle sedute del comitato stesso.

Il provvedimento, in sede di esame della predetta Commissione, per contrastante parere manifestato da alcuni dei suoi membri, non ebbe corso; ma, se fosse stato approvato, come appariva regolare, certamente a quest'ora il lavoro del comitato di liquidazione avrebbe già raggiunto l'auspicata normalizzazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BARTOLE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che ancora si oppongono alla estrazione di alcaloidi dell'oppio dalla paglia e dalle capsule di papavero — diversamente da quanto realizzato, con notevole profitto economico, dalla Francia, Germania ed Olanda, nonché dall'Ungheria che ha ormai indirizzato tutta la propria cospicua produzione su tale materia prima — e se non ritengasi quindi conveniente di incrementare anche nel nostro paese la coltivazione razionale del *Papaver somniferum* L., salve beninteso le cautele di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041. (19074).

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue, anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Fin dal 1932, fu ravvisata l'opportunità di promuovere e sovvenzionare, in varie regioni della penisola, delle coltivazioni sperimentali di *papaver somniferum* onde poter conseguire una produzione di alcaloidi dell'oppio sufficiente al fabbisogno nazionale.

Dall'esito di tali coltivazioni ebbe a rilevarsi, particolarmente nell'Italia meridionale ed insulare, la possibilità di ottenere, per ettaro di terreno coltivato, una resa di oppio di circa chilogrammi 10 con un titolo in morfina assai soddisfacente; resa, questa, che poteva ritenersi pari al quantitativo ottenuto dalle più razionali coltivazioni effettuate in altri paesi.

Senonché, dal punto di vista economico, dette coltivazioni non ebbero, purtroppo, un esito molto lusinghiero, in quanto le spese di mano d'opera, occorrente per l'incisione delle capsule e la raccolta dell'oppio, incidevano notevolmente sul costo del prodotto.

Nel nostro paese, quindi, non si estraggono gli alcaloidi dell'oppio dalla paglia e dalle capsule del papavero, sia per il fatto che le fabbriche — non coltivandosi in Italia il *papaver somniferum* — non trovano conve-

nienza economica ad importare tali materie prime, sia per le costose modifiche che dovrebbero apportarsi alle attrezzature tecniche.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

BARTOLE, COTELLESA E DE BIAGI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per conoscere come intendasi dare pratica attuazione al decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 18 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1955, n. 272) « Modalità di applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, 692, concernente la estensione dell'assistenza malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ». Appare infatti agli interroganti non potersi esigere dalle farmacie se non la quota di sconto a loro esclusivo carico, nella misura fissa del 5 per cento, essendo ovvio che i farmacisti non hanno alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del produttore, poiché essi acquistano unicamente dai grossisti. Non vedesi, poi, come le farmacie potrebbero, per la detta rivalsa, esibire ai fornitori lo scarico formale dei medicinali distribuiti agli assistiti, essendo essi tenuti a produrre mensilmente agli istituti ed enti mutualistici le relative ricette, talché non resta a loro disposizione altro documento giustificativo, a meno che non vogliasi complicare all'inverosimile e con grave scapito del servizio di adempimenti amministrativi. Gli interroganti, infine, debbono sollevare ampie riserve nel merito, dato che l'articolo 4 della legge in discorso riguarda esclusivamente l'assistenza ai pensionati di invalidità e vecchiaia e, perciò, essi non vedono come si potrebbe nella pratica e ai fini contabili disciplinare ogni altra prestazione farmaceutica nei confronti dei comuni assistiti dagli istituti ed enti mutualistici. (17557).

RISPOSTA. — In ordine al primo quesito sollevato con la interrogazione degli onorevoli interroganti non si può convenire sul fondamento delle argomentazioni addotte, circa le pratiche possibilità di attuazione del decreto A.C.I.S. in data 18 novembre 1955.

Al riguardo si fa osservare che, stando alla lettera delle norme in questione, gli istituti mutualistici sono estranei al problema della rivalsa da parte delle farmacie nei confronti dei loro fornitori, problema che andrebbe opportunamente risolto nell'ambito delle categorie interessate.

Tuttavia questo Ministero, ritenendo che una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate avrebbe reso possibile conseguire più facilmente lo scopo della norma legislativa, ha sollecitato e patrocinato un accordo fra i rappresentanti degli enti, dei farmacisti, dei produttori e grossisti di prodotti farmaceutici, al fine di concordare le modalità pratiche per l'esazione dello sconto previsto a favore degli enti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692. Sulla base di tale accordo, una volta che esso avrà ottenuto la ratifica dagli organi competenti delle singole parti interessate, potrà essere quanto prima stipulata una convenzione, che consentirà l'applicazione del decreto in questione mediante una opportuna ed agevole procedura.

Per quanto, infine, si riferisce alle riserve sollevate, con le quali, in sostanza, si intenderebbe limitare la validità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai soli medicinali distribuiti ai pensionati di invalidità e vecchiaia, questo Ministero non può condire tale interpretazione restrittiva della norma la quale esplicitamente stabilisce particolari facoltà e diritti a favore degli enti mutualistici « per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti » e non solamente a quelli indicati nell'articolo 1 della legge stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

BERLINGUER, AMADEI, CONCAS, GATTI CAPORASO ELENA, NENNI GIULIANA E ALBIZZATI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno*. — Per conoscere se veramente intenda dare immediata definizione alla costruzione dell'acquedotto a gravità di Monte Spada presso il comune di Fonni (Nuoro), il cui progetto fu trasmesso dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna il 1° luglio 1955 e ciò tenendo anche conto della particolare condizione in cui si trova la popolazione di Fonni, quasi totalmente sprovvista di acqua, mentre il suo territorio è il più ricco di fonti di tutta la provincia e delle nuove difficoltà create ai proprietari e ai lavoratori del comune che possiedono o lavorano terreni fertilissimi per circa 1700 ettari al di là della diga di Govossai il cui bacino ha invaso parte di tali terreni e le strade di accesso agli altri, per cui occorrerebbe almeno un riallaccio urgente della diga alla strada cosiddetta di « Maddalei ». (15313).

RISPOSTA. — Il progetto per l'acquedotto di Fonni dalle sorgenti di Monte Spada — pervenuto alla Cassa per il Mezzogiorno il giorno 22 agosto 1955 — ottenne il parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 29 settembre stesso anno e l'11 ottobre successivo fu approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima, il quale deliberò la concessione della costruzione del suddetto acquedotto a favore del consorzio del Govossai, con la disposizione che il consorzio stesso apportasse subito la variante del serbatoio facente parte del progetto e la sottoponesse all'approvazione della Cassa.

Detta variante è pervenuta alla Cassa stessa il 1° febbraio 1956 ed è stata approvata il 15 stesso mese.

È in corso la comunicazione al consorzio delle istruzioni necessarie per l'esperimento della licitazione privata.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga opportuno, per venire incontro a moltissimi modesti possessori di biglietti di banca ultimamente dichiarati fuori corso, residenti nel meridione e specialmente nelle campagne, nelle frazioni o nei piccoli comuni, di concedere un ulteriore termine per la validità di cambio in moneta corrente. (18894).

RISPOSTA. — Malgrado ogni buon volere, non è possibile adottare alcun provvedimento in tal senso, in quanto esso infirmerebbe non solo l'istituto giuridico della prescrizione, facendo rivivere titoli estinti, ma anche il principio dell'eguaglianza della legge per tutti.

Questi concetti hanno già formato oggetto di dibattito in sede di discussione del noto disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rosselli ed altri (Atto n. 1190/Senato) ed hanno indotto la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, nella seduta del 1° febbraio 1956, a manifestare parere contrario al disegno di legge medesimo.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire affinché venga completata la strada carrozzabile che da Bersezio (Cuneo) conduce alla frazione Ferrere. Detta strada è molto invocata dalla popolazione per la quale è ra-

gione di vita. Tale opera è necessaria se si vuole evitare che tale sobborgo sito a oltre 1.800 metri di altezza sul livello del mare ed a poche centinaia di metri dal confine francese, venga a spopolarsi completamente. (17266).

RISPOSTA. — La strada oggetto dell'interrogazione cui si risponde, venne costruita nel periodo 1939-1940 dal Genio militare ed ha fatto parte del demanio militare dello Stato sino al 2 ottobre 1955 quando il comune di Argentera, con propria deliberazione n. 41 della stessa data, la prendeva direttamente in carico.

Le opere di sistemazione e di completamento di tale strada rientrano attualmente nella competenza del comune stesso il quale non risulta abbia presentato a questo Ministero alcuna domanda di finanziamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il Ministro: ROMITA.

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per portare a compimento le seguenti opere comprese nel piano decennale previsto dalla legge n. 647 e non contemplate per mancato finanziamento:

- 1° strada di Elva (Cuneo);
- 2° strada di Cilba Brossasco (Cuneo);
- 3° strada di Pontechianale-Chianale (Cuneo).

L'interrogante fa presente che trattasi di strade di alta montagna e per cui il ritardo nel completamento potrebbe danneggiare le opere già in parte costruite con pregiudizio degli investimenti fatti. (18537).

RISPOSTA. — Per la costruzione delle strade di Elva, di Gilba di Brossasco e Pontechianale-Chianale (Cuneo), sono state stanziare, ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 15 luglio 1954, n. 543, rispettivamente lire 83 milioni, lire 65 milioni e lire 15 milioni.

Per il completamento di tali strade occorrerebbe una ulteriore spesa di lire 165 milioni.

Poiché, però, i fondi assentiti dalle leggi suddette sono interamente assorbiti dai lavori già programmati, il completamento delle strade di che trattasi sarà tenuto in particolare evidenza, compatibilmente con le necessità e l'urgenza di altre opere di analoga natura, nell'eventualità che vengano destinati nuovi fondi da utilizzarsi in zone depresse.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

BOGONI. — *Al Ministro della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità il fatto che una nave di proprietà della marina militare, e propriamente la motonave *Tommaseo*, sia stata ceduta per un prezzo irrisorio ad una impresa privata e quale è il realizzo del tesoro. (17980).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del tesoro.

La marina pose in vendita il relitto della motonave *Tommaseo*, affondata nel porto di Catania nel 1943 in seguito a bombardamento aereo e giacente rovesciata di fianco in fondali di metri 15 circa, nel dicembre 1953. La gara relativa andò per altro deserta.

La gara, mutato il titolo del negozio da alienazione in permuta contro metallo bianco in pani, fu ripetuta nel dicembre successivo. Ad essa furono invitate 154 ditte; ma solo tre fecero offerte, una delle quali non fu presa in considerazione perché offriva metà del materiale richiesto.

Restò aggiudicataria la società S.I.D.E. M.A.R. di Trieste che offrì chilogrammi 3.315 in più del quantitativo base (chilogrammi 13.585).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOSCO.

BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se l'amministrazione non ritenga che il servizio accessorio dell'assegno ai pacchi non debba essere regolato con norme procedurali che diano agli utenti la massima garanzia dell'effettiva consegna, così come è nello spirito del vigente codice postale. (18206).

RISPOSTA. — Premesso che il servizio di assegno sui pacchi postali è meramente accessorio a quello del trasporto e recapito dei pacchi stessi, la questione accennata nell'interrogazione sembra ridursi in sostanza alle misure attuate per la sicurezza di detto servizio di trasporto e recapito.

A tale riguardo, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche, deve ritenersi che le norme procedurali che regolano il servizio dei pacchi rispondano pienamente allo scopo. Infatti nel decorso esercizio finanziario, su un movimento complessivo di ben 24 milioni di pacchi, risultano liquidati, a seguito di reclamo, appena 1608 indennizzi per smarrimento di pacchi ordinari, con una incidenza quindi solo dello 0.067 per mille; aliquota da ritenersi veramente esigua e difficilmente riducibile malgrado i più accurati controlli ove

si tenga conto che è materialmente impossibile eliminare del tutto le cause e gli incidenti che possono produrre la perdita.

Per quanto concerne poi in particolare il servizio dei pacchi in assegno, questo, come è noto, consiste nella riscossione, all'atto della consegna al destinatario, della somma indicata dal mittente, e nel rimborso di essa a quest'ultimo. L'integrale pagamento di tale somma da parte del destinatario è condizione *sine qua non* della consegna. Ad ogni modo, l'utente che voglia garantirsi al massimo grado dai rischi di perdita ha a sua disposizione la possibilità di assicurare l'oggetto, previo pagamento di modico premio.

Il Ministro: BRASCHI.

BORELLINI GINA, MEZZA MARIA VITTORIA, GELMINI E RICCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la sua opinione circa il comportamento del prefetto di Modena dottor Memmo, che, in occasione della venuta a Modena del deputato onorevole Scelba il giorno 29 gennaio 1956 dopo d'aver proceduto al divieto di affissione di tutti i manifesti di un giornale murale prodotti da partiti e organizzazioni democratiche, si recava a ricevere il predetto parlamentare nella sede del partito della democrazia cristiana, come si può constatare dalla foto scattata davanti alla sede stessa e pubblicata in prima pagina dal giornale la *Gazzetta dell'Emilia* il giorno 30 gennaio 1956.

Il prefetto poi accompagnò per tutta la giornata l'onorevole Scelba nel suo giro in alcuni comuni della provincia.

In occasione della venuta a Modena dell'onorevole Bonomi per una manifestazione dell'associazione coltivatori diretti svoltasi il giorno 11 novembre 1955 al teatro Storchi, il predetto prendeva viva parte alla manifestazione sedendo, fra l'altro, al banco della presidenza. (19084).

RISPOSTA. — Il deputato Mario Scelba fu invitato dal comune di Serramazzoni insieme alle autorità provinciali, alla cerimonia per la inaugurazione della nuova sede comunale.

Il prefetto di Modena si è incontrato col parlamentare la mattina del 29 gennaio 1956 in piazza Sant'Agostino proseguendo successivamente per Serramazzoni, ove ha avuto luogo la inaugurazione del nuovo stabile. Sulla via del ritorno è stata effettuata una breve sosta nei pressi di Marano sul Panaro, nella località ove dovrà sorgere un ponte che allaccia le due sponde del fiume Panaro, dopo

di che il deputato Scelba ha proseguito per suo conto.

Il prefetto pertanto ha solamente partecipato alle manifestazioni che, in quella giornata, avevano carattere di ufficialità.

Il divieto d'affissione dei giornali murali è stato determinato dalla considerazione che detti stampati contenevano notizie false e tendenziose, atte a creare fermenti suscettibili di turbamento dell'ordine pubblico.

Quanto alla manifestazione organizzata dalla federazione provinciale coltivatori diretti, il prefetto intervenne soltanto al termine dei lavori del convegno, presenziando la consegna dei diplomi agli allievi che avevano frequentato i corsi indetti dall'Istituto nazionale per la istruzione professionale agricola, cerimonia che non presentava alcun carattere di propaganda sindacale.

Il Ministro: TAMBRONI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, per ragioni di equità, non intenda disporre perché ai sottufficiali piloti dell'aeronautica militare, che, giudicati non idonei al volo, proseguono la loro carriera nella posizione fuori quadro e che si trovano nelle condizioni volute, per gli ufficiali, dall'articolo 6 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, vengano concessi i benefici finanziari di cui godono gli ufficiali dell'arma stessa, in base alla legge sopra citata. (18331).

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'onorevole interrogante sta formando oggetto di attento esame da parte degli organi competenti. Allo stato degli atti non si è pertanto in grado di dare una risposta conclusiva, anche perché l'argomento non rientra nella competenza esclusiva del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BUFFONE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se risulta presentato un progetto per la costruzione del ponte sul fiume Trionto, in località Punta Dura (agro di Longobucco, Cosenza) ed, eventualmente, l'attuale stato della pratica.

L'opera di che trattasi è di assoluta necessità per le popolazioni della zona e per mettere in comunicazione le frazioni di Manco, Ortiano e Destro del comune suddetto che, durante l'inverno, a causa dell'ingrossamento del fiume, rimangono completamente isolate dalla strada rotabile di accesso ad altre località. (18397).

RISPOSTA. — La costruzione di un ponte sul fiume Trionto, in località Punta Dura in agro di Longobucco, non è compresa nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito Comitato dei ministri.

La possibilità di realizzare l'opera suddetta è stata, comunque, attentamente esaminata insieme ad altri numerosi interventi interessanti il comprensorio Silano-Jonico. Tenuto conto, però, delle più urgenti occorrenze della bonifica e della colonizzazione dei terreni espropriati in detto comprensorio, l'opera di che trattasi non ha potuto essere inclusa nei programmi esecutivi da realizzare dalla Cassa in provincia di Cosenza.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se — in considerazione che i proprietari di beni immobili, distrutti da eventi bellici, vengono invitati ad optare per la liquidazione dei danni subiti ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ovvero per una nuova liquidazione in base all'articolo 16 e con le modalità degli articoli 24 e 51 della legge stessa — non ritenga giusto adottare analoga procedura nei riguardi dei proprietari di beni immobili completamente distrutti.

Questi ultimi proprietari dovrebbero essere invitati ad optare per la liquidazione ovvero per il contributo statale, stabilito dalla legge stessa per chi intende ricostruire l'immobile.

Qualora non si intenda adottare il criterio suddetto, l'interrogante chiede se non sia il caso di prorogare i termini della presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo, allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie. (19139).

RISPOSTA. — L'applicazione della norma contenuta nell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è tassativamente limitata ai beni indicati nella lettera A) dell'articolo 4 della stessa legge (oggetti di vestiario, biancheria, mobilio e arredamento).

Gli interessati con l'attuazione della legge n. 968 hanno avuto a disposizione 180 giorni per la richiesta del contributo, periodo da considerare più che sufficiente. Non si ritiene, pertanto, opportuno proporre, con legge, la proroga di detto termine.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre

perché vengano al più presto esaminati e definiti i ricorsi in base ai quali è stata sospesa l'assegnazione agli aventi diritto degli appartamenti, costruiti per conto della camera di commercio di Cosenza, ai sensi della legge Aldisio.

Quanto sopra allo scopo di accelerare la consegna degli appartamenti stessi agli assegnatari, che vivono in condizioni di grave disagio. (19156).

RISPOSTA. — I ricorsi prodotti dai signori Lauro, Stumpo e Serravalle alla commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, avverso le determinazioni adottate dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza per l'assegnazione degli alloggi popolari ai propri dipendenti, costruiti col contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e non come risulterebbe all'onorevole interrogante in base alla legge Aldisio, sono stati istruiti con la massima speditezza possibile e si trovano, ora, all'esame della nominata commissione per le decisioni di competenza.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ravvisa l'opportunità di disporre per l'approvazione del corso di qualificazione per sarti, proposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza per il comune di San Sosti, allo scopo di ridurre la disoccupazione locale. (19190).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo stata inclusa nell'apposito piano — redatto a cura dei competenti organi provinciali — alcuna proposta intesa alla istituzione di un corso di qualificazione nel comune di San Sosti, non si rende possibile disporre l'autorizzazione.

Comunque, si desidera fare rilevare che neppure tutti i corsi proposti in ciascun esercizio finanziario vengono autorizzati, ma solo quelli di cui — nei limiti delle disponibilità finanziarie — si rende necessaria l'istituzione, in relazione alla esigenza di addestrare mano d'opera generica nei diversi settori professionali per facilitare il successivo avviamento al lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda disporre perché le scuole a calendario speciale della Calabria e delle regioni del centro-meri-

dione vengano aperte il 1° aprile anziché il 1° marzo, in conseguenza delle continue e preoccupanti bufere di neve di questi ultimi tempi, che hanno rese inaccessibili le zone montane di dette regioni. (19367).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni di legge (articolo 3 del regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059) la competenza di stabilire l'orario ed il calendario speciale di alcune scuole è devoluto al provveditore agli studi territorialmente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale o, in mancanza di questo, le autorità locali.

Qualora l'onorevole interrogante segnali a questa amministrazione centrale i casi determinati ai quali allude, non si mancherà di richiamare l'attenzione dei competenti uffici sulle eventuali necessità contingenti.

Il Ministro: ROSSI.

CAIATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno e doveroso, anche nell'interesse della scuola, ammettere a partecipare ai concorsi per direttori didattici gli ex insegnanti elementari di ruolo col minimo di anzianità pari a quella richiesta dai bandi e che, forniti dei titoli rilasciati dalla facoltà di magistero e previsti dai bandi stessi, abbiano volontariamente lasciato l'insegnamento elementare per accedere a quello medio;

2°) ed in caso affermativo, se non ritenga di ammettere gli interessati a partecipare al concorso bandito di recente e pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956. (18993).

RISPOSTA. — Le condizioni per l'ammissibilità ai concorsi direttivi sono indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che stabilisce che ai concorsi medesimi possono partecipare i maestri di ruolo « che si trovino da almeno tre anni col grado di ordinario » e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materia letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero; ovvero, essendo sforniti di uno dei titoli suddetti, che abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo.

Ciò premesso è evidente che una delle condizioni essenziali per la partecipazione ai concorsi direttivi è quella di trovarsi in servizio di ruolo alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi in questione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

L'esigenza della permanenza in ruolo dei maestri partecipanti al concorso è dovuta al fatto che la carriera direttiva è riservata esclusivamente ai maestri elementari, per i quali costituisce quasi una naturale prosecuzione della carriera di maestro.

Il Ministro: ROSSI.

CANDELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue decisioni in merito ai provvedimenti, più volte sollecitati dal comune di Ginosa e dal Genio civile di Taranto, da adottare per prevenire ulteriori ingenti danni per le frane che continuano a verificarsi, ogni giorno più paurosamente, nel rione Popolicchio di Ginosa stessa (Taranto), e che provocano vive e ben giustificate apprensioni negli interessati, soprattutto per i già noti pericoli che potranno determinare le nuove piogge. (16250).

RISPOSTA. — A seguito del movimento franoso verificatosi a causa delle abbondanti piogge alla via Manzoni del comune di Ginosa (Taranto), sono state impartite disposizioni al sindaco del comune per lo sgombero di alcune casupole che affacciano su quella via e per l'adozione dei provvedimenti da adottare per impedire ulteriori movimenti franosi.

Poiché, l'altra parte, l'attuale legislazione non prevede interventi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi dopo il 15 luglio 1954 questa amministrazione ha proposto al comune di avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 10 giugno 1904, n. 293.

In seguito a ciò, il comune interessato ha presentato la domanda di sussidio corredata da una perizia relativa ad opere di difesa dell'abitato, dell'importo di lire 10 milioni. Si è, ora, in attesa che la prefettura di Taranto, interessata da questo Ministero, faccia conoscere il proprio parere al riguardo.

Si deve, tuttavia, far presente che essendo attualmente esauriti i fondi stanziati in bilancio per le concessioni di sussidi del genere, la richiesta del comune potrà essere presa in considerazione nel futuro esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

CAPACCHIONE, SCAPPINI, LENOCI, ASSENNATO, FRANCAVILLA E DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti di carattere straordinario e urgente intendano adottare di fronte alla gravissima situazione

determinatasi nel comune di Canosa di Puglia per l'imminente pericolo di crollo di numerosi edifici in alcune strade del centrale quartiere Mercato; pericolo che tiene in vivissimo e giustificato allarme l'intera popolazione e in conseguenza del quale numerose famiglie, costrette a sgomberare le case pericolanti, sono rimaste prive di abitazioni e versano ora in condizioni quanto mai precarie. (18008).

RISPOSTA. — A seguito del movimento franoso che si è verificato nella zona dell'abitato di Canosa di Puglia, l'Ufficio del genio civile di Bari è immediatamente intervenuto per accertare le cause del fenomeno al fine di predisporre i necessari provvedimenti.

La zona è stata, pertanto, tenuta continuamente sotto controllo, ma data la natura particolare del fenomeno, si è reso necessario richiedere l'intervento sul posto di un geologo per effettuare più approfondite indagini.

Tale visita è stata compiuta ed attualmente il Genio civile sta compiendo i sondaggi e le indagini supplementari ritenute indispensabili dal geologo.

Dal canto suo il Ministero dell'interno è intervenuto a favore delle famiglie che hanno dovuto sgomberare le proprie abitazioni con la concessione di contributi assistenziali per lire 940 mila con fondi E.C.A. e lire 500 mila con i fondi per il soccorso invernale.

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi nello stesso abitato di Canosa, si comunica che, oltre ai 142 alloggi già costruiti in base alle varie leggi attualmente in vigore, è attualmente in corso, da parte dell'Istituto case popolari di Bari, la costruzione di n. 16 alloggi per complessivi 72 vani ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, mentre da parte dello stesso Istituto sono in corso di elaborazione progetti per altri 20 alloggi per complessivi 50 vani finanziati in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408. Altri 24 alloggi saranno costruiti nello stesso centro in base alla citata legge n. 640 da parte della I giunta U.N. R.R.A.-Casas secondo il programma già approvato da questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga doveroso diramare una circolare abrogativa della precedente circolare del 18 gennaio 1955, n. 259/4, e ciò a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 9 febbraio 1956 la quale, a differenza di quella del 30 novembre 1950, n. 2671, ricorrente Marzano (Massimario giu-

ridico italiano 1950, n. 644), che aveva costituito la ritardata e pretestuosa giustificazione della ridetta circolare del gennaio 1955, ha affrontato *ex professo* il problema della decorrenza del periodo di esperimento di cui alla condanna condizionale, agli effetti della iscrizione nelle liste elettorali; e per conoscere altresì, se non ritenga necessario riparare all'arbitraria ed illegittima manomissione delle liste — imposta con la vessazione e la prepotenza dai prefetti, i quali, talvolta, hanno raggiunto i fastigi del ridicolo, denunciando all'autorità giudiziaria i membri delle commissioni elettorali comunali dissenzienti — col disporre a che tutti i cancellati, per i quali sia felicemente trascorso il termine di sospensione, vengano riammessi *ex officio* nelle liste stesse. (18978).

RISPOSTA. — La sentenza della Suprema corte di cassazione, cui accenna l'onorevole interrogante, è stata depositata il 23 febbraio 1956 e questo Ministero ha potuto ottenere copia solo il 28 detto, diramandola con circolare — sotto lo stesso giorno — ai prefetti.

Poiché con la citata sentenza è affermato al principio che i condannati con il beneficio della pena sospesa, prima dell'entrata in vigore del codice penale Rocco, hanno riacquisito il diritto di voto con il decorso favorevole del periodo quinquennale sperimentale, contrariamente a quanto si verifica per i condannati dopo il 1° luglio 1931, questo Ministero con l'anzidetta circolare 28 febbraio 1956, ha impartito istruzioni per la reinscrizione nelle liste — entro il 31 marzo 1956 — dei cittadini condannati con la condizionale anteriormente al 1° luglio 1931, allo scopo di consentire la loro partecipazione alle prossime consultazioni elettorali amministrative.

Il Ministro: TAMBRONI.

CAVALLARI NERINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia presi, o intenda prendere, per far liquidare tempestivamente i saldi oggi dovuti ai ricevitori del lotto della regione veneta, che dal 1952 sollecitano tale pagamento.

L'interrogante ebbe a sottoporre al ministro il problema, nonché suggerire delle possibili soluzioni in accordo con l'intendente di finanza di Venezia.

Poiché sino ad oggi non si è avuta la concreta, dovuta soluzione, sviluppa la seguente interrogazione con preghiera d'essere sollecitati nella risposta. (2454 già orale).

RISPOSTA. — Al fine di affrettare la liquidazione finale degli aggravi di riscossione do-

vuti ai gestori delle ricevitorie del lotto della circoscrizione estrazionale di Venezia, questo Ministero ha impartito opportune istruzioni alla competente intendenza di finanza, autorizzandola ad utilizzare, per i primi tre giorni di ogni settimana, l'opera di 13 commessi avventizi.

Si ha motivo di ritenere che entro breve tempo sarà possibile eliminare il lavoro arretrato.

D'altra parte, si reputa opportuno precisare che i saldi d'aggio dovuti sono di modesta entità, in quanto gli acconti trattenuti settimanalmente dai gestori sulla riscossione — determinati con apposita tabella — si discostano in lieve misura dalle aliquote stabilite dall'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni.

La soluzione a suo tempo proposta dall'onorevole interrogante, di autorizzare cioè una liquidazione provvisoria sulle riscossioni denunciate dai gestori, non poté essere accolta perché essa, tutt'altro che semplificare il compito delle ragionerie delle intendenze, avrebbe imposto una doppia liquidazione (la provvisoria e la definitiva).

Non è stato, del pari, possibile accogliere la richiesta dei gestori di Venezia, tendente ad ottenere la corresponsione di un acconto, variabile da 25 mila a 60 mila lire per ogni esercizio finanziario arretrato, sia per non gravare di lavoro la ragioneria e sia perché risulta che nella circoscrizione di Venezia molti gestori, nel recente passato, hanno settimanalmente trattenuto acconti d'aggio di importo superiore alle somme ad essi spettanti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAVALLARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che limiterebbero i lavori di elettrificazione in Sicilia al solo tronco Messina-Catania.

Si fa pertanto rilevare l'importanza turistica della città di Siracusa, capolinea dei servizi ferroviari come « la freccia del sud » e il « treno del sole ».

L'eventuale limitazione della elettrificazione provocherebbe una seria incidenza sul movimento turistico e quindi sulla economia della città e della provincia. (19559).

RISPOSTA. — Nel programma di potenziamento della rete ferroviaria, è compresa l'elettrificazione dell'intera linea Messina-Catania.

L'esecuzione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie viene necessaria-

mente svolto in relazione alle somme messe a disposizione dall'amministrazione ferroviaria e, pertanto, parte dei lavori relativi al primo tratto Messina-Catania sono stati già ultimati, altri sono in corso.

Per quanto riguarda l'elettrificazione del restante tratto Catania-Siracusa la sua realizzazione è subordinata all'ulteriore reperimento dei fondi necessari.

Il Ministro: ANGELINI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, a distanza di molti anni dalla ripresa degli scambi commerciali dell'Italia con gli altri paesi esteri, di dare le necessarie direttive perché si giunga rapidamente alla normalizzazione del mercato delle valute estere.

In effetti, data la confusione attualmente esistente nel campo delle divise straniere, non efficacemente controllato dall'Istituto dei cambi italiano e dall'Istituto di emissione, un cittadino italiano, anche se munito di passaporto in regola con i visti dei consolati esteri, difficilmente riesce ad ottenere dall'Istituto italiano dei cambi o dalle banche autorizzate la valuta strettamente necessaria per il viaggio e soggiorno, al cambio ufficiale di listino, costringendo quindi il cittadino medesimo a rivolgersi per l'acquisto della divisa estera presso le banche e istituti autorizzati i quali rilasciano, però, la valuta ad un prezzo assai superiore a quello del cambio ufficiale, il cui listino viene regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il danno che subisce lo stesso cittadino al rientro in patria si manifesta col fatto deplorabile che le stesse banche che hanno venduta la valuta all'interessato a prezzo maggiorato si rifiutano poi di pagarla a detto prezzo, ed applicano con rigidità il prezzo ufficiale del cambio, sempre inferiore a quello pagato.

L'interrogante intende richiamare l'attenzione del ministro del tesoro perché voglia predisporre i necessari provvedimenti affinché in un settore così delicato quale è quello dei cambi si ritorni immediatamente alla regolarità, anche perché l'Italia non debba sfigurare verso i maggiori Stati esteri i quali hanno da tempo normalizzato il settore valutario. (17990).

RISPOSTA. — Considerato lo specifico riferimento alla effettuazione di operazioni valutarie per conto e nell'esclusivo interesse di privati, la trattazione delle relative questioni

rientra, a rigore, nella competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Tuttavia, questo Ministero, per quanto attiene alla questione di carattere generale relativa all'accennata normalizzazione del mercato delle valute osserva che esistono, in effetti, numerosi appositi provvedimenti legislativi in materia, i quali, in progressiva crescente attenuazione delle originarie restrizioni — per altro tuttora vigenti, in maggiore o minor misura, anche in molti altri paesi — hanno portato alla emanazione delle norme di cui al recentissimo decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, le quali agevolano al massimo la libertà degli scambi della specie nell'interesse degli operatori economici che svolgono la loro attività nel campo valutario.

Per effetto di queste norme, infatti, dalla obbligatorietà della cessione totale, all'allora Istituto nazionale per i cambi con l'estero, oggi Ufficio italiano cambi, di ogni mezzo di pagamento (valuta o crediti) derivanti da operazioni di esportazione di merci nazionali (articolo 1 e 2 del decreto ministeriale 8 dicembre 1934), divenuta cessione parziale — 50 per cento — nel marzo 1946 — decreto-legge luogotenenziale 26 marzo n. 139 — si passa oggi alla piena disponibilità per l'esportatore del 100 per cento delle valute ricavate all'esportazione (articolo 1 e 2 del decreto-legge 586) ed alla possibilità, per il medesimo esportatore, di cedere tutta o parte della divisa di cui dispone, tramite una banca ad altro operatore, ed al prezzo che vorrà concordare.

Per quanto si riferisce poi all'assegnazione di valuta ai cittadini italiani che si recano all'estero, si fa presente che le banche autorizzate non possono, nella loro qualità di agenti dell'Ufficio italiano cambi, cedere o acquistare valuta estera altro che sulla base del corso ufficiale risultante per ciascuna valuta delle quotazioni di mercato stabilite ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, articolo 3 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1955, n. 173). Se sono richieste in assegnazione banconote non convertibili, il cambio relativo viene fissato dalle banche sulla base della parità risultante dalla quotazione delle medesime su un terzo mercato e dalla quotazione ufficiale in Italia della valuta corrente nel detto mercato.

Qualora il viaggiatore, a fronte dei mezzi di pagamento (assegno o bonifico) ricevuti da una banca italiana abilitata, reintroduca in Italia, all'atto del reimpatrio, banconote estere che per effetto delle disposizioni del paese che le ha emesse non possano essere riaccreditate nella medesima valuta ai conti bancari,

le banconote stesse, conformità alla prassi seguita in tutti i paesi, sono negoziate sulla base del cambio di parità risultante dalla quotazione di realizzo dei biglietti di banca su terzo mercato e dalla quotazione sul mercato italiano della valuta libera ottenuta con il realizzo stesso.

Si ritiene pertanto che le lamentate perdite, di cui è cenno nell'interrogazione alla quale si risponde, non possano riferirsi se non ai normali scarti di cambio che gli istituti di credito sono autorizzati ad applicare, a titolo di commissione e provvigione — nella misura espressamente fissata dal medesimo Ufficio italiano cambi — all'atto della cessione o dell'acquisto delle valute nell'interesse dei cittadini che si debbono recare all'estero o ne tornano.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.*

— Per sapere se sono a conoscenza del rapporto del presidente della Federazione combattenti italiani in Francia ingegnere A.M. Frigerio e dell'appello del presidente della Federazione provinciale combattenti e reduci di Alessandria, onorevole Livio Pivano, in merito allo stato di abbandono del cimitero di Bligny.

Risulta che il luogo sacro, che raccoglie i valorosi caduti italiani nella prima guerra mondiale, è in completa rovina per mancanza di manutenzione e di cure, onde le tombe venerate offrono uno spettacolo di incuria anziché mostrare la riconoscenza memore dell'Italia democratica e repubblicana per i soldati morti in terra di Francia, testimonianza eroica di latina solidarietà.

Chiede se il ministro della difesa non intenda disporre urgenti provvedimenti, anche in previsione della prossima visita ufficiale in Francia del Capo dello Stato che, certamente, recherà ai gloriosi di Bligny il commosso omaggio della Patria. (18972).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

I cimiteri militari italiani all'estero sono affidati alle autorità diplomatiche del posto, alle quali questo Ministero rimborsa le spese di custodia e di manutenzione.

Il cimitero di Bligny, in particolare, è affidato al consolato generale d'Italia a Parigi, al quale sono stati inviati nel biennio scorso 500 mila franchi per spese di manutenzione e 840 mila franchi per compensi ai due custodi fissi addetti al cimitero.

Circa lo stato di conservazione, il consolato generale d'Italia a Parigi, riferendo con telexpresso in data 22 novembre 1955 sulla cerimonia svoltasi il 4 novembre presso detto cimitero, ha comunicato che lo stesso per la sua ubicazione e per il modo come è tenuto continua a ricevere moltissimi visitatori anche stranieri. Il consolato ha prospettato soltanto la necessità di provvedere alla sostituzione delle attuali croci di cemento armato, che cominciano ad essere in condizioni non più perfette, con altre in marmo di Carrara.

Questo Ministero ha subito risposto chiedendo il preventivo delle spese necessarie per i lavori in parola, che si è progettato di eseguire unitamente a quelli per la sistemazione delle salme dei caduti italiani sepolte in Francia, una aliquota delle quali è destinata ad essere inumata nel cimitero di Bligny.

*Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BERTINELLI.*

CIANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza dell'assunzione da parte dell'Istituto centrale di statistica di impiegati diurnisti i quali, pur essendo inquadrati a norma della legge del 4 febbraio 1937, n. 100 — così come risulta dalla lettera di assunzione — non hanno mai avuto corrisposta la tredicesima mensilità, le ferie e non godono dell'assistenza malattia, della previdenza sociale, e non hanno mai avuto corrisposto gli aumenti concessi ai dipendenti statali negli ultimi due anni.

Se è a conoscenza del successivo licenziamento di 27 unità in data 29 ottobre 1955, senza che l'Istituto abbia sistemato gli obblighi relativi agli oneri sociali, e abbia corrisposto l'indennità di licenziamento, la tredicesima mensilità e gli aumenti di legge.

L'interrogante chiede di sapere quale misura intenda prendere la Presidenza del Consiglio da cui dipende l'Istituto di statistica per indurre l'Istituto al rispetto della legislazione vigente. (18734).

RISPOSTA. — Le persone cui si riferisce l'onorevole interrogante furono utilizzate dall'Istituto di statistica, parte verso la fine del 1952, parte nel 1953, per far fronte a varie contingenze urgentissime, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla propria legge istituzionale — articolo 2, lettera c) del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, il quale prevede l'esecuzione di particolari indagini per conto di altre amministrazioni ed enti — ed essendo detto istituto nell'impossibilità di provvedervi con il proprio personale.

Conseguentemente, in dipendenza delle sopra accennate necessità e della natura delle stesse, le quali comportavano brevi periodi di lavoro, le anzidette persone furono utilizzate più volte, in conformità di quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento interno, con la qualifica di diurnista con prefissione di termine, per periodi brevissimi mai superiori ad un mese. Tali prestazioni di servizio saltuarie ebbero una durata complessiva inferiore a sei mesi ed il trattamento economico fu regolato con l'applicazione del regio decreto-legge del 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Verso la fine del 1953, le persone di cui sopra delle quali era stata sperimentata la capacità poterono essere adibite nei lavori di cottimo anch'essi previsti dal regolamento interno già citato, ricevendo la pattuita remunerazione.

In merito agli oneri sociali si fa presente che è stato provveduto alla regolarizzazione della relativa pratica fin dal 1° febbraio del corrente anno, dopo gli accertamenti eseguiti d'intesa con i competenti organi.

Per quanto attiene, infine, alle altre richieste, nessun diniego di quanto dovuto è stato posto dall'Istituto centrale di statistica, in quanto nessuna competenza accessoria va riconosciuta per i lavori di cottimo.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si riesce a sostituire alla ditta, che ha iniziato ed abbandonato la costruzione di alloggi popolari nel comune di Trivento (Campobasso), altra ditta che provveda al completamento di essa. (15197).

RISPOSTA. — In seguito alle inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della ditta Garofalo Giuseppe appaltatrice dei lavori di costruzione di alloggi popolari per i dipendenti del comune di Trivento, questo Ministero ha provveduto a rescindere il relativo contratto.

In conseguenza di ciò il comune, su invito dell'Ufficio del genio civile di Campobasso, ha redatto una perizia di stralcio dell'importo di lire 5.609.358, per il completamento delle opere.

Si è ora in attesa che la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica esprima il suo parere sulle questioni connesse e conseguenti a tale rescissione di contratto, prima di procedere all'accollo dei lavori rimasti incompiuti ad altra impresa.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda opportuno sospendere gli atti esecutivi, iniziati dall'intendente di finanza di Campobasso contro oltre duecento famiglie del piccolo comune di Castel del Giudice (Campobasso), cui sono state chieste somme varie per recupero credito erariale sulle spese di riparazioni eseguite dal Genio civile su casette di abitazione, su cui ebbe ad abbattersi la furia della guerra, trovandosi dette famiglie nella assoluta impossibilità di pagare e non potendo certo l'Erario disporre la esecuzione di duecento pignoramenti, che getterebbero la popolazione nel lutto e nella miseria, come se una nuova guerra fosse scoppiata. (17322).

RISPOSTA. — I proprietari degli immobili di che trattasi sono stati riammessi — in via del tutto eccezionale — tenuto conto delle precarie condizioni in cui versano, al beneficio della ratizzazione ventennale delle somme loro addebitate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sempreché provvedano a versare, in unica soluzione, le rate già scadute.

Inoltre, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dall'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sarà provveduto, d'ufficio, alla riduzione ad un terzo dell'onere di spesa sostenuta dallo Stato.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la amministrazione della « gioventù italiana » (G.I.) a non provvedere ancora a regolarizzare con l'Istituto nazionale della previdenza sociale la posizione assicurativa del personale di ruolo, nonostante l'esplicito invito, contenuto nella lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1954, n. 31470, e se non ritengano opportuno intervenire presso il commissario di detto ente per richiamarlo alla osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di previdenza ed assistenza ai prestatori d'opera. (17367).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, in effetti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 25 marzo 1954, n. 31470, significò al commissariato per la gioventù italiana di non poter accogliere la domanda a suo tempo prodotta dalla ex « gil » per ottenere l'esonero del dipendente

personale di ruolo dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

In seguito a tale determinazione, il commissariato per la gioventù italiana formulò taluni quesiti sulla questione concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa del proprio personale.

Il Ministero del tesoro, al cui esame furono posti i quesiti anzidetti, ha espresso di recente il proprio motivato avviso al riguardo.

In relazione a tale parere che coinvolge diverse e complesse situazioni, questa Presidenza ha testé interessato il Ministero del lavoro perché siano promosse le determinazioni del caso.

Pertanto, la suaccennata questione può considerarsi avviata a soluzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
Russo.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno iniziare i lavori per la costruzione di fognature nel comune di Capracotta (Campobasso) in merito alla legge 3 agosto 1949, n. 589. (17496).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della civica fognatura nel comune di Capracotta, è stato promesso un contributo del 5 per cento, sulla spesa di lire 20 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Senonché, essendosi rilevato in sede di esame del relativo progetto, che i lavori in esso previsti si riferiscono ad opere di ampliamento della fognatura già esistente per le quali va concesso il contributo del 3 per cento, è stato interessato il predetto comune a rettificare gli atti per quanto riflette gli impegni da assumere presso l'ente mutuante.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano rispondente ad evidente ragione di giustizia e di umanità presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si concede un congruo trattamento di quiescenza ai professori che abbiano prestato come incaricati almeno 30 anni di insegnamento e siano stati poi collocati a riposo senza pensione. (17888).

RISPOSTA. — Con decorrenza dal 1° ottobre 1946 e con effetto retroattivo fino all'8 settembre 1938, il personale insegnante non di

ruolo è soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

A norma delle disposizioni vigenti in materia l'assicurato ha diritto alle seguenti prestazioni:

a) assegnazione di una pensione e raggiungimento del 60° anno di età per gli uomini e 55° per le donne, quando siano trascorsi 15 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati in favore dell'assicurato 180 contributi mensili;

b) assegnazione di una pensione alla vedova ed ai figli minori dell'assicurato e del pensionato;

c) indennità giornaliera di disoccupazione fino a 180 giorni;

d) cura dell'assicurato e dei familiari colpiti da tubercolosi;

e) cura dell'invalidità temporanea ed assegnazione di una indennità di inabilità permanente.

Premesso quanto sopra, è chiaro che la legislazione vigente prevede per i professori incaricati, contrariamente a quanto sembra ritenere l'onorevole interrogante, una pensione, la quale, è bene sottolineare, è la stessa di cui godono tutti gli altri dipendenti statali non di ruolo.

Pertanto questo Ministero e quello del tesoro, a norma del quale si risponde, reputando congrue le sopradescritte provvidenze, sono dell'avviso che non sia opportuno esaminare la possibilità di stabilire un trattamento diverso per i professori non di ruolo, trattamento che, ovviamente, dovrebbe essere stabilito non solo per la detta categoria, ma anche per il restante personale statale non di ruolo.

È comunque da escludere la possibilità di concedere ai professori incaricati il diritto a pensione a carico dello Stato, in quanto si tratta di un diritto che presuppone la stabilità di impiego e che costituisce quindi una prerogativa del personale di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Rossi.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, assolutamente indifferibile, in Vallecupa di Sesto Campano (Campobasso), della fognatura. (18063).

RISPOSTA. — Il comune di Sesto Campano (Campobasso) non risulta abbia presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto

1949, n. 589, per i lavori di costruzione della fognatura nella frazione Vallecupa.

Ove tale domanda dovesse pervenire a questo Ministero nei modi e termini stabiliti dall'articolo della legge 15 febbraio 1953, numero 184, non si mancherà di tenerla presente in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione delle fognature e della rete idrica interna nel comune di Colli al Volturmo (Campobasso). (18069).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18063, pubblicata a pag. XIX).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completate le fognature del comune di Cercepiccola (Campobasso). (18075).

RISPOSTA. — Il comune di Cercepiccola, in data 7 ottobre 1955, ha presentato all'Ufficio del genio civile di Campobasso una domanda intesa ad ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per i lavori di costruzione della fognatura urbana per l'importo di lire 20 milioni.

La domanda suddetta sarà inclusa nella graduatoria dell'esercizio finanziario 1956-57 che il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli invierà a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 1 della succitata legge n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Pitigliano (Grosseto) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 3 milioni, prevista per la costruzione ivi di gabinetti pubblici con bagni e docce, assolutamente necessari per provvedere alle necessità di carattere igienico. (18147).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter accogliere la richiesta del comune di Pitigliano (Grosseto) intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa prevista per i lavori di costruzione dei gabinetti pubblici con bagni e docce.

Si assicura, tuttavia, che tale richiesta sarà tenuta in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere del genere da ammettere ai benefici di cui alla suddetta legge.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire un posto telefonico nella frazione Santa Maria del Ponte del comune di Tione degli Abruzzi (Aquila), avente i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18172).

RISPOSTA. — La frazione di Santa Maria del Ponte del comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), non si trova nelle condizioni previste dalle lettere a), b) o c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per poter avere senz'altro titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato.

Per la detta frazione è tuttavia in corso di esame la possibilità di applicare il disposto della lettera d) del citato articolo unico, che prevede, eccezionalmente, la concessione di tale beneficio qualora concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

Nella favorevole ipotesi, i lavori relativi all'impianto in parola avranno luogo appena possibile, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi, ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle varie esigenze che occorre soddisfare.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire posti telefonici nelle frazioni San Giovanni e Rosce del comune di San Vincenzo Valleroveto (Aquila) aventi i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18176).

RISPOSTA. — La frazione di San Giovanni Vecchio del comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), non si trova nelle condizioni previste dalle lettere a), b) o c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, numero 1123, per potere avere senz'altro titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato.

Per la detta frazione è stata tuttavia riconosciuta l'applicabilità del disposto della lettera d), del citato articolo unico, che prevede, eccezionalmente, la concessione di tale beneficio quando concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale. Essa sarà pertanto collegata appena possibile, tenendo pre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

senti i criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario e dal vasto programma in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda la frazione di Rosce, non essendo essa compresa negli elenchi a suo tempo compilati su segnalazione dei comuni interessati, è stato chiesto alla competente prefettura di fornire i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate e determinare di conseguenza.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Gavorrano (Grosseto) di un mattatoio. (18243).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter accogliere la richiesta del comune di Gavorrano (Grosseto), intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa prevista per i lavori di costruzione del mattatoio.

Si assicura, tuttavia, che tale richiesta sarà tenuta in particolare evidenza in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere del genere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire posti telefonici nelle frazioni di Gradizza, Sabbioncello San Pietro, Sabbioncello San Vittore e Brazolo di Capparò del comune di Capparò (Ferrara), avente i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18255).

RISPOSTA. — Delle suddette frazioni, solo quelle di Gradizza e Sabbioncello San Pietro si trovano nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per poter ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato. Esse sono comprese nei programmi di lavoro e saranno collegate appena possibile, subordinatamente fra l'altro alla disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

Per la frazione di Brazolo, non essendo essa compresa negli elenchi a suo tempo compilati su segnalazione dei comuni interessati, si è chiesto alla competente prefettura di fornire i dati relativi alla popolazione, all'alti-

tudine sul livello del mare e alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminare la situazione della frazione stessa in rapporto alle leggi sui collegamenti telefonici.

Per quanto riguarda infine la frazione di Sabbioncello San Vittore, risulta che essa ha usufruito dell'impianto telefonico fino al mese di luglio 1951.

Dopo tale data la società telefonica concessionaria T.I.M.O., previ accordi con gli utenti, ha provveduto ad unificare il servizio nel centralino di Denore.

Il provvedimento è stato adottato sia per l'opportunità di rendere le tariffe uniformi, sia per il fatto che il centralino di Denore, appartenendo al centro rete automatico di Ferrara, consente un più rapido ed efficiente servizio telefonico.

Non si ravvisa pertanto l'opportunità di collegare di nuovo direttamente la frazione di Sabbioncello San Vittore, in quanto con l'attuale sistemazione, per altro concordata come già detto tra società ed utenti, le esigenze telefoniche della zona risultano efficacemente soddisfatte.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla installazione di un telefono pubblico nella frazione di Sant'Andrea al Civilescio nel comune di Magliano Toscano (Grosseto), avente i requisiti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18256).

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) ha presentato domanda per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato della dipendente frazione di Sant'Andrea al Civilescio.

Poiché per altro tale domanda non contiene tutti i necessari elementi, il mio Ministero ha interessato la competente prefettura a fornire tali dati, per poter accertare se la frazione predetta si trovi nelle condizioni volute dalle vigenti disposizioni di legge sui collegamenti telefonici ed esaminare poi la possibilità di realizzare il collegamento nei limiti imposti dalla disponibilità dei fondi all'uopo stanziati e dai criteri di gradualità che occorre osservare.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Palata (Campobasso). (18343).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

RISPOSTA. — Con ministeriale del 17 maggio 1955, n. 3708, è stato promesso, al comune di Palata, il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, sulla spesa di lire 10 milioni, per un primo lotto di lavori di costruzione della rete di fognature in quell'abitato.

A tutt'oggi non sono ancora pervenuti, a questo Ministero, gli atti tecnici ed amministrativi per la emissione del relativo decreto di concessione del contributo promesso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto nel comune di Palata (Campobasso). (18344).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Palata (Campobasso), tendente ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione del civico acquedotto, non ha potuto essere inclusa tra quelle ammesse a contributo nel corrente esercizio finanziario, in quanto, a causa della limitata disponibilità di fondi si è dovuto dare la precedenza ad opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si può comunque assicurare che la domanda stessa sarà tenuta in particolare evidenza in sede di compilazione dei prossimi programmi di opere da eseguire con i fondi di cui alla citata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al primo lotto di lavori per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Palata (Campobasso). (18345).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione dell'edificio scolastico elementare del comune di Palata (Campobasso), questo Ministero ha promesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni, per la esecuzione di un primo lotto funzionale di tale edificio.

Il progetto generale e quello di stralcio sono stati restituiti al predetto comune, affinché provveda alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

Si assicura che non appena tali elaborati, corredati dalla occorrente documentazione, verranno inoltrati a questo Ministero, non si mancherà di provvedere alla loro approva-

zione ed alla formale concessione del contributo promesso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda del comune di Avigliana (Torino) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 55 milioni prevista per la costruzione di un edificio scolastico in detto comune. (18721).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Avigliana (Torino), rivolta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 55 milioni prevista per la costruzione dell'edificio scolastico sarà attentamente esaminata, di intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di formulazione del programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici di cui alla citata legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando ritiene che potrà essere emesso il decreto per il contributo alla spesa prevista per l'arredamento dell'edificio scolastico di Baucina (Palermo) per cui pende la pratica, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non rendendosi quella popolazione conto del come, essendo stato l'edificio scolastico costruito, non possa funzionare ancora per mancanza del necessario arredamento. (18723).

RISPOSTA. — Già in data 26 novembre 1955, con decreto ministeriale n. 12854, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo, registro 45, foglio 239, è stato approvato, nell'importo di lire 3 milioni, il progetto concernente l'arredamento dell'edificio scolastico nel capoluogo del comune di Baucina (Palermo) ed è stato, altresì, concesso al predetto comune il contributo dello Stato sulla spesa suindicata.

Di quanto sopra sono stati informati gli enti interessati con ministeriale 2 febbraio 1956, n. 333/2.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla

domanda del comune di Rocca San Giovanni (Chieti), di contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 10 milioni, prevista per la costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico urbano. (18724).

RISPOSTA. — L'esame delle domande di contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 per la costruzione degli edifici scolastici recentemente pervenute al Ministero della pubblica istruzione per il tramite dei provveditorati agli studi, è attualmente in corso ai fini della compilazione, del programma esecutivo delle opere da ammettere, nel corrente esercizio finanziario, ai benefici di legge.

Si può assicurare che non si mancherà di esaminare, con la migliore considerazione, la richiesta del comune di Rocca San Giovanni (Chieti), intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa prevista per la costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico nel capoluogo, per quei provvedimenti che, compatibilmente con le disponibilità di fondi, potranno essere adottati.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Cinigiano (Grosseto) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 8 milioni prevista per la costruzione di un edificio da adibire ad asilo infantile nella frazione di Sasso di Ombrone di detto comune. (18753).

RISPOSTA. — Come è stato già altre volte fatto presente all'onorevole interrogante, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, i programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere al contributo dello Stato vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione di intesa con questa amministrazione.

Pertanto, ove il comune di Cinigiano (Grosseto) uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 4 della predetta legge abbia presentato a quel Ministero domanda intesa ad ottenere il contributo per la costruzione dell'edificio per l'asilo infantile nella frazione Sasso di Ombrone, non si mancherà di tenere presente tale richiesta in sede di compilazione dei relativi programmi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni

in merito alla domanda del comune di Cinigiano (Grosseto) di contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, alla spesa di lire 30 milioni, prevista per la costruzione della nuova sede municipale. (18754).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione, non hanno finora consentito di poter accogliere la domanda del comune di Cinigiano (Grosseto), intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione della sede municipale.

Si assicura, tuttavia, che tale domanda sarà tenuta in particolare evidenza in sede di compilazione del programma delle opere da ammettere ai benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non creda opportuno, in considerazione dell'interesse artigiano e pubblico concedere una proroga di almeno due anni all'applicazione delle modalità di omologazione e collaudo dei rimorchi agricoli di cui alla circolare n. 1968(26)627 del 28 febbraio 1955, n. 91, e se non creda opportuno riesaminare la situazione al fine di trovare una più adeguata soluzione che concili le esigenze della circolazione stradale con quelle che sono le inderogabili necessità di sopravvivenza di una benemerita categoria artigiana. (19445).

RISPOSTA. — Le esigenze della sicurezza della circolazione su strada e del traffico attuale hanno reso indispensabile la regolamentazione dell'impiego su strada delle macchine agricole ed in particolare delle trattrici agricole e dei relativi rimorchi che sempre in maggiore misura vengono autorizzati per il trasporto su strada di prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nel dicembre 1953, sentita la commissione permanente per l'automobilismo, vennero definiti gli elementi per la determinazione del peso rimorchiabile su strada delle trattrici agricole in relazione alle caratteristiche dei veicoli; in conseguenza furono emanate norme regolamentari di carattere tecnico per i rimorchi agricoli di peso complessivo (tara più portata) superiore a 15 quintali.

Il notevole peso complessivo (fino a 120 quintali) consentito per i rimorchi dalle nuove disposizioni e la diffusione sempre più vasta su strada dei rimorchi agricoli hanno

determinato la necessità di disporre, per tali veicoli, caratteristiche diverse da quelle dei carri a trazione animale in genere costruiti da artigiani.

Si ha ragione di ritenere per altro che da tali norme sia derivato un beneficio piuttosto che un danno economico alle officine costruttrici di rimorchi, che si sono adeguatamente attrezzate. Infatti la eliminazione di numerosi esemplari già in circolazione non presentanti le caratteristiche richieste ha causato considerevole impulso alla produzione di nuovi rimorchi agricoli; molte ditte, per la maggior parte a carattere artigiano, hanno richiesto l'omologazione dei prototipi di rimorchi adeguandosi alle nuove esigenze e con il miglioramento delle attrezzature d'officina hanno anche incrementato la produzione.

L'attività delle piccole officine artigiane non attrezzate per la produzione in serie non si ritiene sia stata compromessa. È stata infatti contemplata la possibilità di collaudare i singoli esemplari di rimorchi senza richiederne la omologazione. La procedura per ottenere il collaudo (domanda, calcolo di verifica delle strutture portanti e disegni complessivi del veicolo) rappresenta il minimo indispensabile che si deve chiedere per formulare un giudizio tecnico sulle possibilità e sull'efficienza del veicolo e per poter rilevare i dati (compreso il peso complessivo a pieno carico) da riportare sul documento che viene rilasciato ad ogni rimorchio agricolo per la circolazione su strada.

Con recente provvedimento, presi accordi con la Confederazione generale dell'artigianato, è stata ulteriormente semplificata tale procedura. A tale scopo è stata predisposta una documentazione-tipo nella quale viene sviluppato un rapido e semplice schema di calcolo di verifica.

Si fa rilevare inoltre che i rimorchi agricoli di peso complessivo inferiore ai 15 quintali — come più avanti è stato accennato — possono circolare su strada senza che siano sottoposti ad accertamenti di sorta e privi del documento di circolazione.

Tale categoria di rimorchi che, per la modesta portata, non richiede particolari caratteristiche e garanzie di costruzione, rappresenta un sicuro campo d'attività per gli artigiani che svolgono il mestiere di carradori.

Il Ministro: ANGELINI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di interessarsi affinché,

nelle zone maggiormente colpite dal gelo, in tutti gli uffici sia praticato l'orario unico, limitatamente all'attuale periodo di freddo eccezionale. Tanto per ridurre al minimo indispensabile il disagio delle popolazioni, causato dalla difficoltà di spostarsi da un punto all'altro. (19137).

RISPOSTA. — L'orario continuato trae origine dal regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1856, con il quale fu data facoltà al Capo del Governo di emanare, con suoi decreti, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici.

Con disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 1942 — confermata successivamente nel novembre del 1945 — fu data facoltà ai prefetti di disporre l'adozione dell'orario unico per tutti gli uffici pubblici provinciali qualora particolari esigenze ambientali lo consigliassero.

Ciò premesso, si soggiunge che, a quanto risulta a questo Ministero, tutte le prefetture dell'Italia settentrionale, esclusa Gorizia, osservano l'orario frazionato in due periodi, e quelle dell'Italia centrale e meridionale — nelle zone, cioè che più hanno risentito della recente ondata di gelo adottano, generalmente l'orario unico.

Gli altri uffici provinciali, pur non uniformandosi sempre all'orario delle prefetture, osservano, in linea di massima, l'orario diviso nell'Italia del nord e quello unico nelle altre regioni.

Il Ministro: TAMBRONI.

DE LAURO MATERA ANNA E MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda, nel quadro di tutta la sistemazione giuridica ed economica del personale degli istituti di istruzione media, risolvere definitivamente la questione degli insegnanti tecnico-pratici, specialmente per quanto riguarda la loro piena equiparazione ai professori, ai fini dell'inquadramento nel gruppo B, dell'orario settimanale (massimo di 24 ore) e del godimento delle normali vacanze scolastiche.

Nell'attesa, se il ministro non ritenga opportuno emanare una circolare che autorizzi i presidi a concedere le normali vacanze estive, giusta sentenza del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1955, n. 233, pronunciata a seguito del ricorso dell'insegnante tecnico-pratico di Antonio Fontanelli. (19154).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

RISPOSTA. — Gli onorevoli interroganti chiedono in sostanza al Ministero della pubblica istruzione le sottototate provvidenze nei confronti del personale tecnico-pratico degli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale:

a) concessione di uno *status* giuridico ed economico identico a quello del personale insegnante;

b) inquadramento di detto personale nel gruppo B;

c) riduzione dell'orario d'obbligo a massime 24 ore settimanali;

d) godimento delle normali vacanze scolastiche;

e) emanazione di una circolare che, nelle more del riordinamento legislativo della materia, autorizzi i presidi a concedere le normali vacanze estive, giusta sentenza del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1955, pronunciata a seguito del ricorso dell'insegnante tecnico-pratico Antonio Fontanella.

Si informa che, esaminati i desiderati di tale benemerita categoria, il Ministero ha già provveduto ad inserire apposite favorevoli norme nel nuovo statuto che disciplinerà l'intera materia, limitatamente a quelle richieste che collimano con il superiore interesse della scuola.

Per quanto riguarda, in particolare, le proposte degli onorevoli interroganti, si osserva che, sulla scorta degli studi a tutt'oggi definiti, al personale insegnante tecnico-pratico è stato esteso, senza limitazioni, lo stato giuridico del personale docente.

Esigenze di aziende e di laboratori connesse strettamente a detto specifico insegnamento non hanno consentito, nonostante la migliore buona volontà, di ridurre l'orario complessivo di servizio da 36 ore a 24 ore settimanali richieste. Per altro è stata garantita una congrua riduzione dell'orario vigente.

Per quanto concerne, poi, il godimento delle vacanze, si fa presente che è stata proposta l'abrogazione della norma vigente (che come è noto consentiva non più di 45 giorni di ferie annuali) assicurando un godimento pressoché pari a quello previsto per tutto il personale insegnante con l'obbligo di curare — con turni di servizio — il regolare funzionamento delle aziende, officine e laboratori.

Le aspirazioni di detto personale sono sempre state tenute nella massima considerazione in quanto trattasi di personale cui è affidato in modo rilevante il buon andamento tecnico-pratico della scuola.

Quanto alla richiesta di emanazione — nel frattempo — di una circolare per garantire

agli interessati il godimento delle normali vacanze scolastiche, a parte l'ilegittimità del provvedimento richiesto, non potendosi abrogare con un atto amministrativo chiare e norme di legge (articolo III ultimo comma dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 127 e 7 maggio 1948, n. 1278), si concorrerebbe a porre con essa le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale in gravi difficoltà per il funzionamento delle aziende, delle officine e dei laboratori che necessitano della continua sorveglianza di personale qualificato e responsabile, dato il rilevantissimo valore delle attrezzature.

Infine, quanto al riferimento alla nota sentenza del Consiglio di Stato citata dagli onorevoli interroganti, deve essere notato che il pronunciato, riferendosi esplicitamente al ricorso dell'insegnante tecnico-pratico Fontanella, deve essere circoscritto alla particolare configurazione giuridica di detto caso e che, quindi, non si può estendere automaticamente a tutti gli altri insegnanti tecnico-pratici, tanto più che, come già accennato, la questione verrà risolta in sede legislativa con l'emanazione del nuovo stato giuridico.

Il Ministro: ROSSI.

DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene opportuno provvedere con la massima urgenza alla liquidazione delle domande per il rimborso dei danni di guerra da anni presentate dai piccoli pastori delle province abruzzesi e in particolare di quella di Teramo.

Tale provvedimento dovrebbe essere preso in considerazione dal fatto che la rigidità eccezionale del tempo e le grandi nevicate hanno compromesso non solo la produzione ma la vita stessa degli armenti, minacciando il fallimento di centinaia e centinaia di piccoli pastori. (19093).

RISPOSTA. — La legge 27 dicembre 1953, n. 968, non prevede criteri di priorità. Non è nemmeno possibile derogarvi per non suscitare reazioni da parte di altre categorie di danneggiati.

A causa della grave calamità abbattutasi per effetto delle eccezionali nevicate, e che riguarda purtroppo molte regioni, sono state date disposizioni per un ulteriore acceleramento delle pratiche.

In via eccezionale potranno essere esaminati singoli casi di estremo bisogno, se opportunamente documentati.

Il Sottosegretario di Stato: ARCAINI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende impartire disposizioni al Genio civile di Cassino perché venga provveduto sollecitamente ai lavori di riparazione delle strade interne nella frazione « Valle luce » del comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). (18290).

RISPOSTA. — Per i lavori di riparazione delle strade interne della frazione di Valleluce del comune di Sant'Elia Fiumerapido è stata già predisposta dall'Ufficio del genio civile di Cassino una perizia dell'importo di lire 4.780.000 circa, al cui finanziamento si cercherà di provvedere non appena si verificheranno delle disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

FERRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire verso l'I.N.P.S., perché venga riparata la palese ingiustizia attuata nei confronti di Bisesti Agostino, Giunti Sestilio, Tozzi Sabatino e Del Vita Ezio, spazzini in servizio alle dipendenze del comune di Montevarchi (Arezzo), ai quali, in sede di liquidazione di pensione, non è stato computato il periodo di versamenti (12 anni circa) effettuati dal comune stesso. (16038).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha prospettato la situazione in cui si sono venuti a trovare, ai fini del trattamento di pensione, alcuni dipendenti dal comune di Montevarchi, in qualità di spazzini, a seguito del versamento dei contributi assicurativi, parte all'I.N.P.S. e parte agli istituti di previdenza per i dipendenti dagli enti locali.

Al riguardo si precisa che, per quanto si riferisce al lavoratore Bisesti Agostino, questi presentò domanda di pensione all'I.N.P.S. in data 10 febbraio 1954, domanda accolta e liquidata dalla competente sede di Arezzo con la corresponsione di una pensione decorrente dal 1° marzo 1954, nella misura di 7 mila lire mensili.

Per la liquidazione di detta pensione l'I.N.P.S. non ha computato i contributi afferenti il periodo di lavoro 31 marzo 1945-31 gennaio 1954, in quanto sussisteva per tale periodo l'obbligo *ex lege* di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, iscrizione già richiesta dall'amministrazione comunale di Montevarchi.

La stessa situazione si è verificata per il lavoratore Giunti Sestilio, al quale la sede I.N.P.S. di Arezzo, con decorrenza 1° marzo 1954, ha liquidato una pensione di lire 3.500

mensili senza computare, per i motivi sopra esposti, il periodo di lavoro 1° dicembre 1942-31 marzo 1954.

Le stesse considerazioni valgono, ancora, per la posizione assicurativa del lavoratore Tozzi Sabatino.

Per il caso del lavoratore Del Vita Ezio, non essendo stata, come per i precedenti, ancora definitiva la relativa pratica e trattandosi di questione che non avrebbe influito soltanto sulla determinazione della misura della pensione, bensì anche sul conseguimento dei requisiti minimi per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione stessa, l'I.N.P.S., in applicazione di criteri recentemente concordati per risolvere nel modo più favorevole agli interessati (e in attesa delle opportune norme legislative che al riguardo dovranno essere emanate) i problemi che sono originati dal frazionamento dei versamenti contributivi fra l'assicurazione generale obbligatoria e la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ha impartito disposizioni alla propria sede, perché sia riconosciuto al Del Vita il diritto alla pensione, che, attualmente, è in corso di liquidazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

FRANCESCHINI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano di dover definire con ogni sollecitudine la questione di competenza, ancora in sospenso, circa la trattazione delle pensioni riguardanti il personale della Croce rossa italiana in Corea. (14262).

RISPOSTA. — La questione relativa all'applicazione dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la quale prevede la corresponsione, nei casi, beninteso, tassativamente stabiliti, della pensione o dell'assegno o della indennità di guerra anche a favore dei militari dei corpi o servizi operanti nei paesi esteri, è stata risolta affermativamente per il personale della Croce rossa italiana in Corea, nel senso che a favore del personale in parola si è ritenuta applicabile la disposizione predetta.

Si assicura, pertanto, che le domande di pensione di guerra avanzate dal suddetto personale reduce dalla Corea saranno esaminate da parte della competente direzione generale delle pensioni di guerra con ogni possibile sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica riguardante il completamento della strada in destra del porto canale di Portogaribaldi (Ferrara).

Risulta all'interrogante che concrete proposte in merito siano state avanzate dall'Ufficio del genio civile opere marittime di Venezia alla direzione generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici. (18430).

RISPOSTA. — In seguito alla domanda presentata dal comune di Comacchio per il completamento della strada in destra del porto canale di Porto Garibaldi sono in corso accertamenti da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia circa la natura e l'urgenza dei lavori di completamento della strada stessa.

Poiché, però, l'esigua assegnazione di fondi in bilancio non consente attualmente di provvedere al finanziamento della relativa spesa, prevista in circa lire 20 milioni, si assicura che non si mancherà di tener presenti tali lavori non appena future disponibilità di fondi lo consentiranno.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che nel piano delle costruzioni da finanziare per la provincia di Chieti con la legge 9 agosto 1954, n. 640, siano compresi un adeguato numero di alloggi da costruirsi nel comune di Castelfrentano (Chieti), nel quale ben 53 nuclei familiari vivono in tuguri e case riconosciute malsane. (17945).

RISPOSTA. — In merito alla necessità di costruire alloggi popolari nel comune di Castelfrentano (Chieti), si informa che per l'esercizio finanziario 1955-56 sono stati assegnati all'Istituto autonomo case popolari di Chieti lire 200 milioni per la costruzione di alloggi popolari in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Nel programma di impiego della suddetta somma, compilata dall'Istituto autonomo case popolari medesimo — d'intesa con la prefettura e l'Ufficio del genio civile — ed approvato da questo Ministero, è stato compreso anche il comune di Castelfrentano per l'importo di lire 10.500.000.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se

non ritenga opportuno disporre la installazione di un posto telefonico pubblico nella contrada « Satrino » in agro di Atesa (Chieti).

La suddetta richiesta verrebbe, se accolta, a soddisfare una esigenza di collegamento vivamente sentita dalla popolazione interessata in quanto:

a) la contrada « Satrino » dista dal capoluogo di Atesa chilometri 19, e dal comune di Casalbordino 13;

b) non esistono strade trafficabili nel periodo invernale sia per l'uno che per l'altro comune;

c) il posto telefonico pubblico più vicino è installato alla contrada « Prii » distante circa 8 chilometri, senza strada di comunicazione e con un torrente che divide le due contrade, rendendo impossibile il transito;

d) alla contrada « Satrino » fanno capo altre importanti contrade, come Monte Calvo, Vidorni, con popolazione complessiva di oltre 500 abitanti, con sede di scuola elementare, rivendita di generi di monopolio, negozi di generi alimentari e diversi, un circolo E.N. A.L. (18795).

RISPOSTA. — La contrada di Satrino del comune di Atesa (Chieti), avendo una popolazione di 260 abitanti, non può beneficiare del collegamento telefonico a spese dello Stato perché, anche nella più favorevole ipotesi prevista dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, è richiesta con le altre condizioni, una popolazione minima di 300 abitanti.

Tuttavia, se la detta località ha una notevole importanza economica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, il comune interessato può chiedere, mediante domanda a questo Ministero, il collegamento telefonico con il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento della spesa.

In alternativa, il comune stesso può chiedere la istituzione di un collegamento fonotelegrafico, da cedere successivamente alla società telefonica concessionaria per l'espletamento anche del servizio telefonico; in tal caso, per altro, dovrebbe impegnarsi a fornire un idoneo locale arredato, a gestire a propria cura e spese il servizio fonotelegrafico ed a contribuire nella misura del 30 per cento alle spese di impianto.

Si deve però soggiungere che in entrambe le ipotesi fatte, l'esecuzione del collegamento, in relazione anche al rilevante numero delle richieste pervenute, è subordinata

alla disponibilità dei fondi concessi per gli impianti di cui trattasi.

Il Ministro: BRASCHI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Se non ritenga opportuno disporre un adeguato aumento dei finanziamenti previsti per la costruzione di strade con la legge 30 giugno 1918, n. 1029.

Tale aumento di stanziamento a favore della provincia di Chieti è reso di indilazionabile urgenza per le seguenti circostanze di fatto.

a) a parere dei competenti uffici tecnici non è ancora possibile fare una previsione, anche approssimativa nel tempo, circa la data entro la quale potranno essere ultimate le strade già in corso di esecuzione con la legge suddetta. Infatti lo stesso ministro, rispondendo alle numerose interrogazioni presentate circa la data entro cui potranno essere ultimate le strade già in corso di costruzione, non è stato nemmeno in grado di precisare la data di finanziamento dei successivi lotti per strade iniziate e con lavori sospesi per esaurimento dei finanziamenti concessi,

b) se tale è la situazione delle strade già iniziate, ancora peggiore è quella delle strade da tempo ammesse al beneficio della legge 1029/1918, ma che ancora non hanno beneficiato del primo finanziamento. Per esse, infatti gli uffici tecnici non sono nemmeno in grado di precisare l'esercizio finanziario entro il quale potrà aversi la concessione di un primo finanziamento, anche in dipendenza della saggia disposizione ministeriale che prevede il completamento delle strade già iniziate prima di passare alla esecuzione di altre ancora non finanziate né iniziate;

c) questo stato di cose ha creato gravi preoccupazioni nelle popolazioni interessate (specialmente quelle montane), le quali ritengono fondamentale, per lo sviluppo economico e la rinascita della montagna, la soluzione almeno parziale del problema della viabilità che, nelle zone montane della provincia, oscilla su una media di metri lineari 350-400 per chilometro quadrato di territorio;

d) a tutto questo occorre aggiungere che i piccoli comuni montani senza risorse e con bilanci fortemente deficitari, già gravati dagli oneri per la esecuzione di altre opere pubbliche non meno necessarie, non sono assolutamente in grado di fronteggiare i nuovi oneri nascenti dal ricorso, per la costruzione di strade, ad altre leggi. (18868).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che, per la costruzione di strade comunali con i benefici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1918, n. 1029, lo Stato interviene provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere, salvo rimborso del 25 per cento a carico delle province.

I fondi all'uopo annualmente stanziati sono imputati ai capitoli di bilancio in gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche e si sono rilevati insufficienti a fronteggiare le segnalate esigenze ammontanti a varie decine di miliardi di lire.

Si precisa anzi al riguardo che l'insufficienza dei fondi non soltanto rende impossibile l'accoglimento di nuove richieste, ma preclude altresì il finanziamento di opere già ammesse ai benefici anzidetti.

Il piano di sviluppo dell'occupazione e del reddito (piano decennale Vanoni) attualmente allo studio, prevede per i primi quattro esercizi di attuazione del piano stesso (1955-56 - 1958-59) una spesa di complessive lire 25 miliardi appunto per il finanziamento delle opere anzicennate. Ma non è dato conoscere se e quando tale programma verrà effettivamente realizzato.

Quanto alla situazione in provincia di Chieti è da far presente che essa non è dissimile da quella di numerose altre province.

Pur riconoscendone quindi le particolari esigenze — che si concretano, tenendo conto dei soli progetti già presentati al Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila e delle risultanze di studi preliminari eseguiti nella zona, in chilometri 72 di strade per una spesa di oltre 1,5 miliardi di lire, cui si aggiunge la spesa necessaria per il completamento di opere già iniziate — non può, allo stato delle cose, che confidarsi in una sollecita attuazione del piano Vanoni, potendo questo Ministero, con i normali fondi di bilancio per opere del genere, provvedere solo per gradi alla ultimazione delle opere già iniziate.

Può invece questo Ministero, sempre nei limiti delle disponibilità di fondi, e per i comuni che ritenessero di farne richiesta, concedere il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa occorrente per la realizzazione di tali opere.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Filetto

(Chieti), venendo incontro alla viva e ormai decennale attesa della popolazione di un comune che è forse, fra i comuni più gravemente sinistrati, quello che reca ancora più evidenti le tracce delle distruzioni subite con la guerra. (19118).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter finanziare i lavori per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Filetto (Chieti).

Si assicura che la richiesta del predetto comune sarà tenuta in particolare evidenza in sede di ripartizione dei fondi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto a emanare le norme di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente l'assistenza a favore dei ciechi civili. Ciò nonostante che l'articolo 7 della citata legge stabilisca un termine massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Si fa presente la situazione di disagio in cui per l'attesa lunga e ingiustificata versano gli interessati. (19530).

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 dell'8 febbraio 1956.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se è completata l'istruttoria del progetto di sistemazione della strada di bonifica corrente dalla statale numero 16 al litorale Cerano, giacente presso gli uffici centrali della Cassa per il Mezzogiorno sin dal maggio 1955.

Si chiede di conoscere i provvedimenti che saranno presi per l'approvazione del ricordato progetto e per il conseguente finanziamento dell'opera di sistemazione della detta strada di bonifica, considerata urgente ed indifferibile per i benefici ed i vantaggi che potrà arrecare ai cittadini di Turano frazione di Brindisi e per iniziare un'opera di valoriz-

zazione di quel comprensorio agricolo, ancora oggi privo di adeguata viabilità. (18441).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della strada di bonifica dalla statale n. 16 al litorale di Cerano, nel comprensorio dell'agro brindisino, è stato già esaminato dalla Cassa per il Mezzogiorno e sarà sottoposto quanto prima all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

L'istruttoria del progetto è stata alquanto ritardata per le ripetute segnalazioni volte a dare alla strada stessa uno sviluppo in parte diverso da quanto si riteneva necessario per le esigenze effettive della bonifica e da quanto era previsto anche dal piano generale della bonifica tuttora in corso di istruttoria.

È per altro da avvertire che, essendosi ritenuto più opportuno attenersi alla soluzione originariamente prospettata, coincidente con quella prevista nel detto piano generale della bonifica, il progetto in corso di approvazione prevede l'intervento limitatamente al solo tronco sud, e cioè quello dalla statale n. 16 alla costruenda borgata dell'ente di riforma nei pressi della località Cerano.

*Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.*

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare, perché a capo del Provveditorato agli studi, a reggere le sorti della scuola della provincia jonica, sia chiamato un nuovo funzionario dello Stato in sostituzione dell'attuale provveditore signor Egidio Curi, non molto degno e niente affatto stimato a coprire tale posto di responsabilità.

Ritengono gli interroganti che, per inquadrare la figura di questo provveditore agli studi, sarà sufficiente al ministro della pubblica istruzione ricordare:

1°) le errate informazioni date nel settembre 1954 dal signor provveditore Curi all'allora ministro della pubblica istruzione onorevole Martino, sulla interrogazione numero 6034 degli interroganti, e sulla conseguente risposta data per cui, contrariamente alla effettiva e vera situazione esistente nella provincia di Taranto, fu detto: «...attualmente nessuno dei patronati scolastici funzionanti nelle rispettive province (anche in quella di Taranto, per la quale la vigilanza sui patronati scolastici rientrava nella competenza dei provveditori agli studi, appositamente interpellati dal ministro della pubblica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

istruzione) è retto da gestione commissariale, avendo tutti i regolari consigli di amministrazione »;

2°) la posizione antidemocratica e anticostituzionale assunta nei confronti del cittadino Marco Stea, insegnante elementare in Ginova (Taranto), con una contestazione di addebiti di cui alla nota 9 settembre 1955, protocollo n. 2862 Gab. il cui contenuto inequivocabilmente dimostra la incapacità e lo spirito fazioso e discriminatorio di detto funzionario, al quale la migliore risposta, in tale vicenda, fu data poi nel novembre 1955 dalla decisione unanimemente emessa dal consiglio di disciplina di Taranto, che « assolveva da ogni e qualsiasi addebito » il ricordato maestro Marco Stea;

3°) la imbarazzante e preoccupante situazione morale, nella quale il predetto signor Egidio Curi si è cacciato, in questi ultimi tempi, essendo — tra l'altro — comparso sul *Bollettino* della Camera di commercio di Taranto, un annuncio di tre protesti a suo carico per cambiali del complessivo importo di lire 250 mila. Fatto clamoroso che non può trovare nessuna giustificazione, neppure quella tardiva e pretestuosa di trattarsi di un « fatto privato », non interessante la scuola della provincia di Taranto, e determinato solo da un ritardato pagamento « per disattenzione » di un compiacente insegnante elementare, dipendente dal predetto Provveditorato agli studi: tal signor Rocco Ravelli, ben nota figura di provocatore fascista, egregiamente lumeggiata nell'opera *Contadini del Sud* di Rocco Scotellaro, editrice Laterza-Bari;

4°) la ingiustificata protesta che si è levata da ogni settore della scuola della provincia di Taranto: corpo insegnanti, alunni, famiglie e dalla intera pubblica opinione e dalla stampa (vedasi al riguardo il giornale *La voce del popolo*, nn. 44 e 45, edito a Taranto, sotto due titoli come « Un altro primato della scuola di Taranto — Il provveditore agli studi sul bollettino dei protesti — Una dichiarazione che imbroglia la matassa che doveva dipanare e la storia di tre protesti cambiari elevati a carico di un funzionario incaricato dallo Stato di reggere le sorti della scuola in una importante provincia », ed un altro: « Un provveditore " protestato " a capo della scuola di Taranto »). (18735).

RISPOSTA. — Prima dell'inizio dell'anno scolastico 1954-55 il provveditore agli studi di Taranto, richiestone dal Ministero, aveva fatto presente che i consigli di amministrazione dei patronati scolastici di quella pro-

vincia erano stati tutti ricostituiti o erano in via di ricostituzione.

L'assicurazione data alla interrogazione n. 6034 fu determinata da una erronea valutazione che il competente ufficio del Ministero ha involontariamente fatto delle notizie fornite dal provveditore.

Comunque, come si è avuto ultimamente occasione di comunicare agli stessi onorevoli interroganti, in risposta alla interrogazione n. 15676, la questione è ora da considerare definitivamente chiusa, dacché in tutti i patronati della provincia di Taranto sono stati ormai ricostituiti gli organi ordinari di amministrazione.

Per quanto riguarda il caso del maestro Mario Stea, questi fu a suo tempo sottoposto a procedimento penale e assolto poi per amnistia. Ora, una espressa disposizione di legge, e precisamente l'articolo 4 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469, fa obbligo all'amministrazione di sottoporre a procedimento disciplinare un maestro elementare allorché questi in un procedimento penale sia stato prosciolto per insufficienza di prove oppure quando il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, situazione quest'ultima nella quale si trovava il maestro Stea. Il quale, è da aggiungere, fu successivamente prosciolto dal Consiglio di disciplina, con deliberazione unanime, col voto favorevole, quindi, dello stesso provveditore agli studi.

Circa i punti 4°) e 5°) della interrogazione il Ministero era già a conoscenza di quanto viene ivi denunciato ed ha già disposto i necessari accertamenti, in seguito al quale adatterà, se del caso, le misure che riterrà opportune.

Il Ministro: ROSSI.

LENZA. — *Al Governo.* — Per sapere se non ritenga opportuno revocare, con progetto di legge, con carattere d'urgenza, la facoltà concessa agli enti di assistenza malattia dal comma primo e secondo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, onde evitare i gravi rischi cui verrebbe esposta la loro già dissestata situazione economica, che potrebbe invece essere favorita notevolmente dall'applicazione delle norme contenute nel comma terzo dello stesso articolo, le quali nel fissare una forte maggiorazione degli sconti in atto, non richiedono innovazioni funzionali pericolose per le sicure perdite derivanti dalla impossibilità dei controlli sulle vendite e sugli acquisti, per le immancabili notevoli giacenze

di prodotti superati dalle nuove terapie, per l'impiego di somme enormi richieste da una gestione diretta.

L'interrogante fa presente anche la necessità di disporre una inchiesta amministrativa per stabilire le vere cause degli attuali *deficit*, addebitati ingiustamente fino ad oggi alle sole spese sanitarie, prima di autorizzare nuove iniziative. (15627).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dall'onorevole interrogante di revocare il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che concedere agli enti mutualistici la facoltà di acquistare direttamente dai produttori i medicinali occorrenti per l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti, non può, ovviamente, trovare consenziente questo Ministero che, nella formulazione di detto articolo vede realizzarsi la concreta possibilità di sostanziali economie per gli enti sottoposti alla propria vigilanza.

La preoccupazione dell'onorevole interrogante che paventa gravi rischi per gli enti in parola in conseguenza dell'applicazione della legge sopra menzionata, non potendosi basare sui risultati di una esperienza che è ancora da farsi, sembra derivare dal personale convincimento che gli organi competenti non siano in grado di giudicare opportunamente in quale direzione e con quali accorgimenti debba essere perseguito il vantaggio degli enti cui la legge stessa si riferisce.

È evidente che all'adozione dell'una e dell'altra facoltà, prevista dal citato articolo 4, od anche alla simultanea e parziale adozione di entrambi, gli enti interessati perverranno dopo aver attentamente vagliato ogni elemento di giudizio, al fine di ottenere la massima economia e la migliore efficienza del sistema.

È, comunque, da tenere presente che gli enti mutualistici sono attualmente orientati verso l'immediata applicazione del terzo comma della norma di legge in questione, che prevede l'acquisto dei medicinali tramite le farmacie, previa concessione di uno sconto del 17 per cento sul prezzo dei prodotti.

A tal fine, i rappresentanti degli enti e quelli di tutte le categorie interessate alla produzione ed alla distribuzione dei medicinali, convenuti presso questo Ministero, hanno già concordato, in linea di massima e con reciproca soddisfazione, le modalità pratiche di applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e del successivo decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 18 novembre 1955. Tali moda-

lità saranno quanto prima definite in una apposita convenzione.

Per quanto concerne, infine, la proposta di una inchiesta amministrativa che indaghi sulle cause del *deficit* finanziario determinatosi soprattutto nell'I.N.A.M., questo Ministero è a conoscenza che le cause medesime non si esauriscono nelle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica, ma si riferiscono, oltre che al complesso dell'assistenza sanitaria, ad altri molteplici fattori, alla cui eliminazione questo Ministero, in collaborazione con gli organi direttivi dell'istituto, si adopera da tempo.

Questo Ministero non reputa, pertanto, necessario disporre l'inchiesta amministrativa proposta dall'onorevole interrogante in quanto i suoi risultati non porterebbero altri elementi utili alla risoluzione del problema, all'infuori di quelli che, essendo già a conoscenza di questo Ministero, ne hanno determinato l'attuale atteggiamento in proposito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero degli iscritti alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta classe elementare nella provincia di Alessandria nell'anno scolastico 1954-55.

Chiede altresì di conoscere il numero dei promossi per ogni classe alla fine dell'anno scolastico 1954-55 e il numero delle post-elementari attualmente in atto, con l'elenco nominativo della località, e sempre per la provincia di Alessandria. (18599).

RISPOSTA. — Nella provincia di Alessandria, nell'anno scolastico 1954-55:

a) si sono iscritti:

alla 1ª classe n. 6.580 alunni;
alla 2ª classe n. 6.391 alunni;
alla 3ª classe n. 6.397 alunni;
alla 4ª classe n. 5.276 alunni;
alla 5ª classe n. 5.241 alunni;

b) alla fine dell'anno scolastico sopra citato sono stati promossi:

dalla 1ª classe n. 5.375 alunni;
dalla 2ª classe n. 5.588 alunni;
dalla 3ª classe n. 5.348 alunni;
dalla 4ª classe n. 4.530 alunni;
dalla 5ª classe n. 4.595 alunni;

c) le scuole post-elementari attualmente in atto sono complessivamente n. 24.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

Le stesse funzionano nelle sotto elencate località:

Circoscrizione scolastica di Alessandria:

Alessandria (Valle San Bartolomeo);
Felizzano capoluogo;
Solero capoluogo;
Sale copaluogo.

Circoscrizione scolastica di Acqui:

Visone capoluogo;
Sezzadio capoluogo;
Mornese capoluogo;
Silvano capoluogo;
Cassinelle capoluogo;
Cartosio capoluogo;
Carpeneto capoluogo;
Bistagno capoluogo;
Ponti capoluogo;
Spigno Monferrato capoluogo.

Circoscrizione scolastica di Casale Monferrato:

Mirabello Monferrato capoluogo;
Balzola capoluogo.

Circoscrizione scolastica di Novi Ligure:

Capriata d'Orba capoluogo;
Castelletto d'Orba capoluogo;
Fresonara capoluogo;
Borghetto Borbera capoluogo;
Cassano Spinola capoluogo;
Serravalle Scrivia capoluogo;
Vignole Borbera capoluogo;
Garbagna capoluogo.

Il Ministro: ROSSI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale è stato il contributo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1954-55, ad ognuno degli istituti professionali statali esistenti in Italia. (19386).

RISPOSTA. — Si comunicano qui di seguito le somme erogate da questo Ministero, a titolo di contributo, per il funzionamento degli istituti professionali di Stato.

Si precisa che le cifre si riferiscono all'anno solare 1955, dato che i bilanci degli istituti e scuole ad autonomia amministrativa riflettono una gestione che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

1. — Ancona	L. 32.000.000
2. — Arezzo	» 45.000.000
3. — Bari	» 36.000.000
4. — Belluno	» 33.000.000

5. — Benevento	L. 36.000.000
6. — Bergamo	» 50.000.000
7. — Busto Arsizio (Varese)	» 20.000.000
8. — Catanzaro	» 42.000.000
9. — Cesena (Forlì)	» 35.000.000
10. — Corridonia (Macerata)	» 30.000.000
11. — Ferrara	» 45.000.000
12. — Firenze (ciechi)	» 42.000.000
13. — Gallarate (Varese)	» 40.000.000
14. — Genova-Cornigliano	» 37.000.000
15. — Gorizia	» 42.000.000
16. — Livorno	» 72.000.000
17. — Lucca	» 40.000.000
18. — Massa	» 40.000.000
19. — Milano « Correnti »	» 55.000.000
20. — Milano « Settembrini »	» 52.000.000
21. — Modena	» 53.000.000
22. — Napoli « Casanova »	» 38.000.000
23. — Napoli (ciechi)	» 45.000.000
24. — Novara	» 20.000.000
25. — Padova	» 55.000.000
26. — Pisa	» 45.000.000
27. — Potenza	» 18.000.000
28. — Roma « De Amicis »	» 55.000.000
29. — Roma « Duca d'Aosta »	» 60.000.000
30. — Sondrio	» 30.000.000
31. — Torino « Plana »	» 40.000.000
32. — Udine	» 66.000.000
33. — Valenza (Alessandria)	» 16.000.000
34. — Venezia « Sanudo »	» 70.000.000
35. — Vittoria (Ragusa)	» 40.000.000

Femminili.

1. — Bologna	L. 25.000.000
2. — Firenze	» 29.000.000
3. — Forlì	» 29.000.000
4. — Lecce	» 20.000.000
5. — Milano	» 34.000.000
6. — Napoli	» 29.000.000
7. — Padova	» 26.000.000
8. — Reggio Emilia	» 46.000.000
9. — Roma « Giuliani »	» 41.000.000

Alberghieri e per il turismo.

1. — Abano Terme (Padova)	L. 20.000.000
2. — Firenze	» 45.000.000
3. — Napoli	» 54.000.000
4. — Roma (per il turismo)	» 52.000.000
4. — Stresa Borromeo (Novara)	» 42.000.000

Per l'agricoltura.

1. — Avezzano (l'Aquila) per il Fucino	L. 13.000.000
2. — Bari (per la Puglia e Molise)	» 16.000.000
3. — Bosa (Nuoro)	» 45.000.000
4. — Cagliari per la Sardegna	» 15.000.000

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

5. — Caluso (Torino) . . .	L. 15.000.000
6. — Castelfranco Emilia (Modena)	» 29.000.000
7. — Cosenza per la Sila . . .	» 8.000.000
8. — Fidenza (Parma) . . .	» 21.000.000
9. — Firenze	» 23.000.000
10. — Lonigo (Vicenza) . . .	» 15.000.000
11. — Modica (Ragusa) . . .	» 29.000.000
12. — Napoli per il Sele ed il Volturno	» 18.000.000
13. — Padova Brusegnana . . .	» 37.000.000
14. — Palermo per la Sicilia occidentale	» 16.000.000
15. — Siena	» 54.000.000
16. — Trino Vercellese . . .	» 15.000.000
17. — Viadana (Mantova) . . .	» 30.000.000

Il Ministro: ROSSI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri per la riforma della burocrazia e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente disporre — in sede di applicazione dell'articolo 5 della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e senza attendere l'intero decorso del termine in esso previsto — la revisione della carriera dei tecnici di gruppo B del Ministero della difesa, assecondando le antiche e fondate richieste di questa categoria di dipendenti dello Stato e portando la loro carriera ad un livello più confacente alla natura, importanza e delicatezza delle funzioni da loro esercitate, e corrispondente al livello raggiunto presso altre amministrazioni dello Stato da funzionari che svolgono funzioni tecniche di analogo rilievo. (18882).

RISPOSTA. — Questo ufficio, al fine di dare sollecita attuazione al disposto di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente la revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, ha, con lettera circolare del 15 corrente, invitato tutte le amministrazioni statali, e quindi anche il Ministero della difesa, a formulare in merito motivate proposte entro un mese.

Il Ministro per la riforma burocratica:
GONELLA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Sulle rivendicazioni dei medici carcerari e sulle prospettive di risoluzione. (17618).

RISPOSTA. — La situazione dei medici carcerari è oggetto di particolare ed attento esame da parte del Ministero di grazia e giustizia, ed allo scopo di migliorarne in modo sensibile ed immediato le condizioni, si è pre-

disposto un disegno di legge, con il quale, mentre si riduce da sei a tre la durata delle ore di servizio giornaliero che i sanitari aggregati degli istituti di prevenzione e pena devono prestare, fermo l'attuale trattamento economico, si prevede la corresponsione di un compenso a parte per le eventuali ulteriori prestazioni richieste oltre i cennati limiti di orario.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione a San Giovanni in Fiore (Cosenza), dove l'indice di affollamento nelle scuole elementari raggiunge un livello altissimo, non si è provveduto alla istituzione di nessuna altra classe, come sarebbe invece stato necessario in considerazione dello stato generale per nulla soddisfacente delle aule scolastiche;

per sapere se e in quale misura si intende provvedere. (17635).

RISPOSTA. — Nel corrente anno scolastico è stato possibile provvedere allo sdoppiamento di una sola classe delle scuole elementari di San Giovanni in Fiore, a causa dell'assoluta insufficienza dei locali disponibili. Altri sdoppiamenti avrebbero comportato la effettuazione di un triplice turno.

Si assicura, comunque, che, con il prossimo anno scolastico, la situazione sarà senz'altro migliorata, in quanto la provincia di Cosenza è stata compresa fra quelle che beneficeranno del noto piano di miglioramento della scuola elementare, in corso di attuazione.

Il Ministro: ROSSI.

MARCHESI, BOTTONELLI, TAROZZI e MARABINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli ritenga compatibile con l'articolo 16 della Costituzione e con il prestigio del nostro paese e della nostra cultura che la valente scrittrice italiana Renata Viganò non abbia potuto partecipare ai lavori del convegno degli scrittori della Repubblica democratica tedesca, cui era stata invitata, perché non le è stato riconsegnato il passaporto che aveva dovuto presentare alla questura di Bologna per farvi includere lo Stato invitante. (19107).

RISPOSTA. — La richiesta di estensione del passaporto alla Germania orientale, fatta dalla scrittrice e pubblicista Viganò Renata, per recarsi a Berlino est l'8 gennaio 1956, per-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

venne dalla questura di Bologna a questo Ministero il precedente giorno 7.

Quindi è da attribuire soprattutto a colpa dell'interessata se la domanda presentata in prossimità del giorno della partenza non ha reso possibile farle comunicare in tempo utile l'esito dell'istruttoria, che richiede necessariamente un congruo termine.

Il Ministro: TAMBRONI.

MARILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali possibilità vi sono in ordine ai finanziamenti disponibili sul « Fondo incremento edilizio » istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 715, di definire le pratiche di richiesta di mutuo per singoli istruite ed accettate dalla commissione di detto fondo e riguardanti la provincia di Siracusa in numero di oltre duecento.

Chiede, ancora, l'interrogante di conoscere quanti mutui sono stati concessi per Siracusa, e se non ritiene di destinare rapidamente dei fondi al fine di rendere operante la legge stessa per la detta provincia ed in particolare per la città di Siracusa, tenuto conto della preoccupante deficienza di alloggi e della fiducia dimostrata da numerosi cittadini nella operatività di una legge che tante speranze aveva creato. (18686).

RISPOSTA. — Le domande per la concessione di mutui con i benefici della legge 10 agosto 1950, n. 715, presentate in provincia di Siracusa e ancora da prendere in esame dalla commissione per l'impiego del Fondo per l'incremento edilizio, ammontano a 222 per un importo di lire 90 milioni circa.

A tale numero è da aggiungere quello delle domande giacenti presso l'Ufficio del genio civile di Siracusa, delle quali, non norma di carattere generale, è stato, a partire dal 1° agosto 1955, sospeso l'incasso.

La commissione suddetta ha dato, sui 23 miliardi di lire finora assegnati al « Fondo per l'incremento edilizio », il nulla osta per la concessione di mutui nella provincia di Siracusa (n. 57 domande) per lire 265.224.538, e quanto prima, a seguito di molte rinunzie al mutuo e del versamento al Fondo delle prime rate ad estinzione dei mutui concessi, farà luogo alla ripartizione fra le varie province, in base al disposto degli articoli 18 e 19 comma a) della legge anzidetta, della somma di lire 600 milioni.

Alla provincia di Siracusa potrà essere assegnata, in base ai criteri finora seguiti, la somma di lire 10 milioni circa e così anche

per gli anni futuri, sempre che non intervengano nuove assegnazioni al fondo in parola.

Il Ministro: ROMITA.

MARILLI E BUFARDECI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali motivi ad una conferenza tenuta dal sottosegretario per la marina mercantile, onorevole Terranova, a Siracusa il 16 luglio 1955 e volta ad illustrare le caratteristiche che avrà un progettato stabilimento che il gruppo Edison impianterà, a seguito di una sua iniziativa, nei pressi di Siracusa, presenti le autorità del Governo, la camera di commercio, alcuni dirigenti industriali, alcuni giornalisti della stampa legata ai partiti governativi, non sono stati invitati né i parlamentari della provincia, né le organizzazioni dei lavoratori.

Domandano ancora gli interroganti se non si ritiene che si imponga la necessità di richiamare il prefetto di Siracusa — che ha presenziato la manifestazione con le altre autorità della provincia e che si presuppone abbia diramato gli inviti per la conferenza, nel corso della quale il sottosegretario alla marina mercantile ha dichiarato, nel presentare in provincia di Siracusa la società Edison di Milano, che parlava a nome del Governo — alla necessità di comportarsi più correttamente in quanto anche in Sicilia, oltre ai rappresentanti dei gruppi industriali e ai gruppi monopolistici, vi sono pure i rappresentanti politici eletti da tutto il popolo e le organizzazioni dei lavoratori, primi interessati questi alle iniziative che si prendono o che si promette di prendere per l'industrializzazione ed il progresso della Sicilia. (2097, già orale).

RISPOSTA. — Le doglianze mosse dagli onorevoli interroganti al prefetto di Siracusa per il mancato invito ai parlamentari della provincia ed alle organizzazioni dei lavoratori a partecipare alla conferenza tenuta dal sottosegretario di Stato onorevole Terranova, il 16 luglio 1955, nel salone dell'albergo degli Stranieri in merito al prossimo impianto, nella zona di Augusta, di un importante complesso industriale per la produzione di fertilizzanti da parte della Società industriale catanese S.I.N.C.A.T. (diretta filiazione della società Edison di Milano), sono infondate.

Invero, l'onorevole Terranova preavvertì la prefettura che il 16 luglio 1955 avrebbe tenuto in Siracusa una semplice conferenza stampa, limitata cioè solo ai giornalisti, con la partecipazione dei dirigenti la predetta società, per alcune comunicazioni in merito

alle questioni del nuovo stabilimento industriale che sorgerà in quella provincia.

Pertanto il prefetto, cui, per altro, era sconosciuto il contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state fatte alla stampa da parte del deputato Terranova e dei dirigenti la società, non ha diramato inviti di sorta alla predetta conferenza, non avendone avuto incarico.

Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.

MICELI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Sulla insostenibile situazione dell'edilizia scolastica nel comune di Sant'Onofrio (Catanzaro).

Il predetto comune, che conta ora cinquemila abitanti, dispone, per la numerosa popolazione scolastica, di appena cinque locali da adibire ad aule, nel vecchio padiglione anteguerra adattato alla bisogna da ingegnosi divisori interni.

Ove si pensi che nel comune dovrebbero trovar sede una trentina di classi, si concluderà che l'istruzione elementare della quasi totalità degli alunni trova serio ostacolo nella insufficienza grave, nella provvisorietà, nella inadeguatezza di aule degne di questo nome.

Tenuto conto che la gran parte degli alunni del comune, per essere figli di lavoratori o di contadini poveri, non ha altra via per accedere ad un qualsiasi altro tipo di istruzione elementare, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non ritengono opportuno provvedere a che un edificio scolastico adeguato ai bisogni della popolazione sorga al più presto nel comune di Sant'Onofrio. (18914).

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole interrogante, in base alle vigenti disposizioni in materia incombe ai comuni l'obbligo di fornire i locali per le scuole elementari. Lo Stato agevola tale compito con provvidenze che consentono la realizzazione delle opere all'uopo occorrenti con un onere minimo per i comuni, e in alcuni casi senza alcun aggravio per i bilanci degli enti stessi.

Infatti la legge 9 agosto 1954, n. 645, prevede, per i comuni del Mezzogiorno e delle isole, la concessione del contributo statale nella misura costante del 6 per cento per 35 anni a favore della costruzione di edifici destinati alle scuole elementari. La quota, quindi, che i ripetuti enti debbono corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui assistiti dal contributo dello Stato, si riduce, per le scuole dell'obbligo, allo 0,73 per cento. Nella menzionata legge,

inoltre, è prevista la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui.

In applicazione, poi, della legge 19 marzo 1955, n. 105, i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che siano ammessi al beneficio del contributo statale per la costruzione di edifici scolastici e che siano situati nei territori in cui si svolge l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, possono richiedere l'intervento della Cassa medesima che assume a proprio carico l'anzicennata quota dello 0,73 per cento.

Per beneficiare delle predette agevolazioni occorre che il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi la prescritta domanda al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

MICELI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda far presto approvare ed appaltare il secondo tronco della strada n. 90 Brognaturo-Badolato (Catanzaro).

Tale strada, già promossa e promessa da illustri parlamentari calabresi del passato, è richiesta da tutte le popolazioni e costituisce un'opera di rilevante utilità agricola e turistica, perché collega l'importante centro di Serra San Bruno col mare Jonio, presso la marina di Badolato. L'approvazione e l'inizio dei lavori del secondo tronco di tale strada, molto meglio del primo Brognaturo-Acqua del Sorcio, in zona perfettamente montana, potranno alleviare le condizioni di insostenibile disoccupazione dei lavoratori di Badolato, i quali proprio in questi giorni sono stati costretti ad invocare un immediato sollievo attraverso compatti e decisi scioperi a rovescio. (18923).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha ritenuto necessario appaltare per il momento soltanto il primo tronco della strada Badolato-Brognaturo, e cioè da Brognaturo ad Acqua del Sorcio ove avviene l'innesto ad una esistente strada forestale, tronco che comporta la notevole spesa di lire 380 milioni, in attesa di coordinare l'esecuzione del tronco successivo, Acqua del Sorcio-Badolato, con i lavori di consolidamento da disporre in applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria, in quanto detto tronco si svolge in terreni instabili, fortemente modi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

ficati dalle recenti alluvioni, il che rende l'opera di alto costo.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

PETRUCCI. — *Ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali la garanzia sussidiaria da concedersi dallo Stato agli enti e istituti di credito di diritto pubblico autorizzati all'esercizio del credito navale, a norma delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, e 17 luglio 1953, n. 522, sia stata concessa finora soltanto all'Istituto mobiliare italiano, di cui alla legge 21 maggio 1940, n. 657;

b) se, allo scopo di evitare ogni ulteriore remora allo sviluppo dell'armamento nel Mezzogiorno e nelle isole — specie di quelle minori — non ritengano di autorizzare il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli e il Banco di Sardegna ad esercitare pure il credito navale, mettendo così tali istituti in condizione di dare anche nel campo marittimo un notevole contributo al progresso economico e sociale di zone tanto depresse e così gravemente tormentate dalla disoccupazione e, quindi, dalla miseria. (16671).

RISPOSTA. — La legge 8 marzo 1949, n. 75, ha ormai praticamente esaurito i suoi effetti, tanto per l'avvenuto utilizzo delle disponibilità all'uopo assegnate dalla legge stessa, quanto per scadenza dei termini relativi alla ammissione delle nuove costruzioni navali ai benefici di detta legge.

Inoltre, poi, mentre la citata legge prevedeva la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulle operazioni di finanziamento concesse agli armatori, per le nuove costruzioni navali, dagli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, la nuova legge 17 luglio 1954, n. 522, prevede invece la concessione della garanzia sussidiaria statale sulle obbligazioni eventualmente emesse, sia in Italia che all'estero, dai suddetti enti ed istituti, nonché sui prestiti eventualmente assunti all'estero dagli istituti stessi, il cui ammontare venga destinato alla concessione di finanziamenti agli armatori nazionali per le costruzioni navali.

La legge n. 75, così come attualmente la legge n. 522, ha avuto ed ha regolare esecuzione, in base alle vigenti disposizioni sulla disciplina e la tutela del credito e del risparmio, senza che alcuna norma sancisca un monopolio dell'Istituto mobiliare italiano, il quale, come è noto, è succeduto a suo tempo

(in base alla legge 21 maggio 1940, n. 657) al disciolto Istituto per il credito navale, continuandone ed ampliandone l'attività, che si riassume in un complesso di oltre 134 miliardi di lire erogate nel decennio trascorso.

Detto istituto nella trattazione delle operazioni di finanziamento navale assistite dalla garanzia sussidiaria dello Stato (operazioni che per altro — come dianzi accennato — non avranno praticamente ulteriore corso per l'esaurimento dei fondi disposti dalla legge n. 75) può aver ritenuto indispensabile di richiedere, caso per caso, in rapporto alla qualità ed alle possibilità tecniche e patrimoniali dei singoli richiedenti dei mutui, quelle garanzie e cautele che rappresentano una doverosa tutela degli interessi dello Stato, coincidenti, sotto questo aspetto, con quelli dell'ente sovventore.

Nel considerare l'esercizio del credito navale si deve necessariamente ricordare che le operazioni creditizie di questo settore presentano particolari caratteristiche tecniche e finanziarie, che rendono indispensabile l'intervento di enti i quali abbiano in questo settore una specifica attrezzatura e tradizione di lavoro al fine di ovviare ai gravi rischi che esso comporta.

Per altro, la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato è stata diverse volte accordata anche ad altri enti ed istituti, sia nel settore dell'armamento da traffico che di quello peschereccio (ivi compresi anche i Banchi meridionali).

È ovvio che per tutti indistintamente gli istituti ed enti operanti in questo campo creditizio l'amministrazione dello Stato si riserva la facoltà — volta per volta — di ammissione o meno delle singole operazioni proposte per la concessione della garanzia sussidiaria prevista dalle disposizioni citate, tenendo presente anche i rispettivi limiti e possibilità istituzionali nel campo del credito a medio-lungo termine, quale appunto il credito navale.

Per quanto concerne in particolare i Banchi meridionali (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) debbesi rilevare che le sezioni di credito agrario dei predetti istituti sono abilitate, a termine delle vigenti disposizioni, all'esercizio del credito peschereccio, sia di impianto (per nuove costruzioni) che di esercizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della mozione approvata all'unanimità dal consi-

glio regionale sardo nella seduta del 30 novembre 1955;

per sapere se, anche in considerazione della avvenuta deprecabile esclusione della Sardegna dal piano per la costruzione di strade, non ritenga opportuno tenere conto delle giuste richieste avanzate nella mozione e provvedere all'allargamento di quelle strade la cui angustia è motivo di disordine nel traffico con pericolo di gravi incidenti. (17478).

RISPOSTA. — In relazione alla mozione votata dal consiglio regionale sardo nella seduta del 30 novembre 1955, si fa presente quanto segue.

Non è esatto che nessuno stanziamento è riservato per la Sardegna sui fondi di cui alla legge 26 maggio 1955, n. 463, che prevede, oltre lo stanziamento di 100 miliardi per le autostrade, anche uno speciale stanziamento di 20 miliardi (in ragione di 2 miliardi all'anno per i 10 esercizi finanziari compresi tra il 1955-56 e il 1964-65) per il miglioramento e per le nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.

Infatti, se è vero che non è prevista in Sardegna — come del resto in altre regioni d'Italia — la costruzione di autostrade in quanto il programma di prima realizzazione è stato limitato alle direttrici di traffico che presentano sintomi di grave congestione, è per altro da rilevare che la Sardegna rientra tra le regioni che possono godere del fondo di 20 miliardi previsto per il miglioramento della rete stradale.

Su tali fondi e con quelli residui dello speciale stanziamento di 40 miliardi disposto con legge 27 novembre 1951, n. 1518, per la sistemazione delle strade dell'Italia meridionale e insulare, nonché con l'aliquota attribuibile alla Sardegna sugli ordinari stanziamenti annuali del bilancio dell'A.N.A.S. si provvederà a realizzare un programma di lavori di nuove costruzioni, di ammodernamento e di miglioramento della rete stradale nell'isola per una spesa complessiva di circa 7 miliardi di lire, la cui attuazione non può che avvenire gradualmente.

Entro il 1956 si prevede che potrà essere destinata alle opere della Sardegna la cifra di lire 1 miliardo, e via via negli esercizi successivi si destineranno allo stesso scopo altri fondi nella misura maggiore possibile per ogni esercizio.

L'allargamento delle altre strade contemplate nella mozione del consiglio regionale

sardo è compreso sia nel programma generale poliennale di miglioramento e incremento della rete stradale italiana, sia nel piano Vanoni. Esso potrà trovare più o meno pronta realizzazione a seconda delle possibilità di attuazione di detti piani.

Il Ministro: ROMITA.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di inferiorità nella quale sono stati ingiustamente posti numerosi funzionari del Genio civile i quali, essendo stati assunti nel 1946 e inquadrati nella categoria geometri avventizi di gruppo B, pur avendo in seguito ottenuto il titolo di studio specifico per la categoria di impiego, hanno visto respingere la domanda di inquadramento nel gruppo B con la motivazione che « la sistemazione nei ruoli speciali transitori deve aver luogo nel gruppo corrispondente alla categoria cui l'impiegato era assegnato alla data del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e cioè nel caso concreto nel gruppo C assistenti, anche se siano in possesso del diploma specifico ». Alla motivazione è giusto obiettare:

a) alla data della legge 7 aprile 1948, n. 262, il gruppo degli impiegati citati era inquadrato nel gruppo B, categoria geometri, in quanto i provvedimenti di declassamento portano la data del 1949, 1950, 1951;

b) il declassamento effettuato dal Ministero può avere unicamente validità a partire da tale data, e non può assolutamente avere valore retroattivo, perché in tal caso il Ministero avrebbe dovuto comunicarlo tempestivamente e gli interessati avrebbero provveduto a mettersi in regola conseguendo quei titoli di studio che hanno conseguito soltanto quando è stato loro comunicato il suddetto provvedimento.

Per sapere se, in considerazione delle susposte ragioni, non ritenga giusto elaborare un provvedimento legislativo o emanare disposizioni atte a rendere giustizia agli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui sopra. (17479).

RISPOSTA. — Il personale assunto per la costruzione, sia tecnico che amministrativo, è stato *ab origine* assegnato alle diverse categorie di impiego non di ruolo in relazione al titolo di studio dichiarato dagli stessi interessati.

Successivamente, l'amministrazione ha regolarizzato dette assunzioni provvedendo ad emettere, previo accertamento di tutti i requisiti di legge e sulla base di idonea docu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

mentazione, i singoli decreti formali di nomina.

In tale sede gli impiegati che non furono in condizioni di dimostrare il possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'inquadramento nelle varie categorie d'impiego non di ruolo cui appartenevano, vennero inquadrati nella categoria corrispondente al titolo di studio da essi posseduto.

Un certo numero di tali impiegati ha conseguito, successivamente alla ratifica dell'assunzione, il titolo di studio valido per l'appartenenza ad una categoria superiore, e in considerazione del sopravvenuto conseguimento del titolo di studio ha più volte avanzato istanza per ottenere il cambio di categoria, specie ai fini del successivo inquadramento nei ruoli speciali transitori.

Richieste del genere non possono, però, essere prese in considerazione, perché l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, così dispone: « Gli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data del presente decreto i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto con mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta sono collocati nei ruoli speciali transitori ».

L'articolo 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce poi: « Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto ».

Siffatte disposizioni hanno perciò posto un chiaro e tassativo divieto ai cambi di qualifica, a partire dalla data del citato decreto legislativo.

Tale norma è stata per altro confermata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio studi e legislazione — in data 4 luglio 1951 (protocollo n. 10375-62-20) in cui, al punto 4°), è espressamente detto: « resta fermo il principio che la sistemazione nei ruoli speciali transitori debba aver luogo nel gruppo corrispondente alle categorie di impiego non di ruolo cui l'impiegato era assegnato alla data del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

In applicazione, quindi, delle varie disposizioni sopracitate, i dipendenti non di ruolo sono stati e vengono collocati nei ruoli speciali transitori nel gruppo corrispondente alla categoria di impiego cui gli stessi sono assegnati — o potevano di diritto essere assegnati — in base al formale provvedimento di assunzione, riferito sempre alla data del 7 aprile 1948.

Questa amministrazione si trova, quindi, nella impossibilità di derogare alle precise disposizioni di legge succitate per venire incontro ai desideri delle categorie che si ritengono lese dalla applicazione delle predette norme.

Il Ministro: ROMITA.

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda opportuno emanare, con provvedimento d'urgenza, un bando di concorso riservato ai direttori didattici incaricati, che da dieci anni e più esplicano la loro attività e attendono da detto concorso l'assunzione in ruolo. (19226).

RISPOSTA. — Il decreto delegato concernente l'autorizzazione per un concorso speciale per 350 posti di direttore didattico, riservato ai maestri incaricati della direzione didattica per almeno tre anni con qualifica di « ottimo », formò, a suo tempo, oggetto di rilievo di carattere formale da parte della Corte dei conti, la quale osservava che la materia oggetto del decreto non rientrava tra quelle previste dalla legge fondamentale di delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

Venuta così a cessare la possibilità di un provvedimento in sede di leggi delegate, il Ministero della pubblica istruzione si riserva di esaminare la opportunità di provvedere con apposito disegno di legge.

Frattanto nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956, n. 5, è stato pubblicato un nuovo bando per un concorso generale per esami e titoli a 400 posti di direttore didattico, da espletarsi secondo le disposizioni ordinarie attualmente vigenti.

Il Ministro: ROSSI.

ROCCHETTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, di fronte alla protesta di tutta la classe farmaceutica italiana contro le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che essi ritengono lesive dei loro interessi materiali e del loro prestigio professionale, non sia il caso di dare disposizioni o per lo meno autorevole suggerimento agli enti assistenziali, perché non si avvalgano della facoltà concessa dal primo comma del citato articolo 4, ma si giovino soltanto della disposizione del terzo comma del ripetuto articolo che pure assicura loro notevoli e concreti vantaggi. (17243).

RISPOSTA. — Sembra appena il caso di rilevare che una azione di questo Ministero

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

mirante ad impedire agli enti sottoposti alla propria vigilanza l'esercizio di una facoltà loro concessa da una norma legislativa, sarebbe facilmente imputabile di illegittimità.

L'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, cui si richiama l'onorevole interrogante, prevede, infatti, per gli enti mutualistici sia la facoltà di acquistare direttamente dalle ditte produttrici i medicinali occorrenti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai propri assistiti, sia quella di godere speciali sconti sul prezzo di vendita dei medicinali, nel caso in cui gli enti stessi non si avvalgano della prima facoltà.

Poiché, inoltre, il successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in data 18 novembre 1955, ha chiaramente fissato le modalità di applicazione e le norme degli sconti relative all'una e all'altra facoltà, non si vede come sia possibile dare disposizioni o suggerimenti agli enti interessati nel senso caldeggiato con la interrogazione dell'onorevole interrogante.

Comunque, le preoccupazioni in essa rappresentate non hanno più ragione di essere, in quanto questo Ministero ha ritenuto di risolvere opportunamente la questione nei riguardi delle categorie farmaceutiche, sollecitando e facilitando un accordo fra le parti interessate per definire le modalità pratiche di attuazione del decreto citato, in modo da soddisfare ogni contrapposta esigenza.

Tale accordo è ormai in via di essere perfezionato e troverà, quanto prima, una formulazione definitiva di una apposita convenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

ROMUALDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per l'urgentissimo ripristino della diga di sbarramento sul fiume Robbia in Fiumana frazione del comune di Predappio (Forlì) necessario per assicurare la viabilità in un vasto territorio, ma soprattutto le difese dell'abitato a tutela della pubblica incolumità.

Consta che in recenti sopralluoghi dell'Ufficio del genio civile di Forlì in collaborazione col consorzio di bonifica di Predappio, sono già stati accertati i danni ed i pericoli da essi derivanti. (14924).

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori di riparazione della diga sul fiume Robbia nella frazione Fiumana del comune di Predappio

è stata già approvata una perizia dell'importo di lire 15 milioni.

I relativi lavori sono stati già appaltati ed avranno inizio quanto prima.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

ROMUALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia vero che ad una madre, signora De Angelis di Spoleto, è stata notificata l'ingiunzione di pagare la somma di lire 8 mila a titolo di rimborso spese per la fucilazione del figlio, tenente di un reparto della repubblica sociale italiana, avvenuta ad opera di elementi partigiani nel 1945; e risultando vero, per conoscere quali gravi misure intenda adottare a carico dei responsabili di codesto incredibile atto la cui stupidità formale e il cui ignobile ed inumano contenuto, feriscono profondamente il prestigio e la dignità della giustizia, brutalmente offendendo i più elementari e sacri sentimenti e gli stessi fondamentali valori della vita.

L'interrogante si permette inoltre di chiedere se sulla base delle notizie messe paurosamente in luce dall'episodio in oggetto non si ritenga di aprire un procedimento inteso a conoscere quale sia stata l'autorità che emanò la sentenza di morte a carico dell'ufficiale, e chi la eseguì; se il processo e le esecuzioni furono giudiziariamente regolari, sia pure alla stregua delle irregolarissime leggi eccezionali allora vigenti e purtroppo non ancora abrogate; e se vi sono delle responsabilità da punirsi a termini di legge. (18285).

RISPOSTA. — Il signor De Angelis Giacomo fu Quartilio e di Anna Bastioli nato a Spoleto il 6 novembre 1922, con sentenza della Corte d'assise straordinaria di Sondrio in data 1° agosto 1945, fu condannato alla pena capitale mediante fucilazione alla schiena, quale responsabile del delitto di cui agli articoli 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 142, e 51, 54 e 58 del codice penale militare di guerra, per avere in Triasso, il 6 aprile 1945, collaborato col tedesco invasore, eseguendo una azione partigiana di rappresaglia, bruciando numerose case ed uccidendo tre persone. Tale sentenza fu confermata dalla Suprema corte di cassazione il 26 agosto 1946. Fu altresì rigettata la domanda di grazia.

La condanna alla pena di morte ebbe esecuzione alle ore 22 del 25 marzo 1946 in località cimitero di Sondrio, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, assistito dal segretario, del cappellano e del me-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

dico delle carceri giudiziarie della predetta città.

È vero che di recente, in sede di appuramento degli articoli arretrati del campione penale, la cancelleria del tribunale di Sondrio ha fatto notificare agli eredi del De Angelis avviso di pagamento per il recupero di spese processuali. Subito dopo, però, lo stesso ufficio, avendo rilevato che il De Angelis era stato condannato alla pena di morte e che non doveva, quindi, procedersi al recupero di spese di giustizia, ha sospeso gli atti esecutivi ed ha archiviata la pratica, provvedendo, nel contempo, all'annullamento dell'articolo iscritto a campione.

Comunque il Ministero di grazia e giustizia ha disposto indagini per accertare le eventuali responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato. SCALFARO.

RONZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intendesi provvedere per i contributi da concedere per la costruzione degli edifici scolastici del comune di Narzole (capoluogo e frazioni di Gabetti e Vergne) (Cuneo), per i quali l'amministrazione comunale ha già sollecitamente e ripetutamente provveduto ad inoltrare domanda, sia ai sensi della legge 3 agosto 1954, n. 589, sia ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. (18756).

RISPOSTA. — Le domande del comune di Narzole, intese ad ottenere il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ai fini della costruzione di edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni di Gabette e Vergne, saranno esaminate con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge.

Il Ministro dei lavori pubblici.
ROMITA.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risultati che nello stabilimento della società « Bario e derivati » di San Giovanni Lupatolo (Verona), che impiega appena 330 operai, si sono verificati ben quindici infortuni sul lavoro nei primi giorni del trascorso mese di agosto; se gli organi competenti abbiano accertato le cause di questa eccezionale percentuale di sinistri e quali provvedimenti intendano adottare in proposito. (15305).

RISPOSTA. — Sulla base degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro, si è in grado di assicurare che anche nei confronti dello stabilimento su indicato non è mancata la prescritta vigilanza, al fine di riscontrare il grado di osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'ispettorato del lavoro ha rappresentato che — ove si eccettuino rilievi di secondaria importanza — non sono state accertate condizioni di lavoro, tali da richiedere prescrizioni urgenti e tassative.

Dal punto di vista igienico, il rilievo di maggiore importanza è stato quello relativo ad un miglioramento da apportare nelle condizioni di illuminazione naturale diretta, che in taluni ambienti sono apparse alquanto deficitarie.

Risulta che, in genere, gli infortuni lamentati hanno dato luogo a lesioni di lieve entità che l'istituto assicuratore non ha ritenuto di dover nemmeno segnalare all'ispettorato competente, in quanto ha riconosciuto che si trattava di infortuni non evitabili mercé l'applicazione di norme antinfortunistiche.

Va notato che nel novero degli infortuni sono compresi due casi di dermatite cosiddetta da cemento. Trattasi in effetti di fenomeni di intolleranza espressi da formazioni eczematiformi delle mani che taluni operai della squadra manutenzione (muratori) manifestano in seguito a manipolazione di calce o cemento. Per ovviare ai suddetti fenomeni, che nella edilizia sono tutt'altro che infrequenti, sono stati — comunque — prescritti adeguati mezzi protettivi.

Ciò premesso, qualche precisazione occorre fare in merito all'infortunio di maggiore entità occorso, il 26 agosto 1955, all'operaio comune Marastoni Gino, il quale è precipitato da una impalcatura di metri 7,40 di altezza dal suolo.

Il Marastoni doveva provvedere alla sostituzione di una lastra ondulata di *eternit* posta a copertura di un locale. Per tale bisogna, il medesimo avrebbe dovuto appoggiare il peso della persona non già sulla lastra nuda di *eternit* (la quale è, com'è noto, costituita di materiale fragile e di lieve spessore) ma bensì poggiare o sulla orditura in legno di sostegno delle lastre oppure, se le circostanze glielo impedivano, sia pure sulla lastra, ma con la interposizione almeno di una appropriata tavola di legno.

Da accertamenti eseguiti, è risultato che l'operaio in questione era effettivamente dotato di tavola di legno dello spessore di 4 cen-

timetri, lunga 4 metri e che avrebbe dovuto essere spostata lungo la falda del tetto, per raggiungere il punto della lastra avariata da sostituire. A tale spostamento precauzionale — tuttavia — l'interessato non ha provveduto, in quanto fidava evidentemente sulla resistenza del supporto in *eternit*, resistenza che non potendo essere sufficiente, ha determinato l'infortunio occorso.

Il Ministro: VIGORELLI.

RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Affinché disponga il più accurato esame della situazione in cui è venuto a trovarsi il personale del Commissariato gioventù italiana di cui centocinquanta unità dovrebbero essere licenziate per un piano di ridimensionamento dell'ente che si basa esclusivamente sul sacrificio di altrettante famiglie; e affinché esamini la possibilità di assorbire nella amministrazione statale i centocinquanta impiegati da licenziare, tenuto conto di quanto segue:

il patrimonio immobiliare dell'ente, valutato a suo tempo in circa duecento miliardi, è andato, di giorno in giorno, diminuendo, in quanto gli amministratori hanno svenduto e ceduto a prezzi fallimentari buona parte di esso, fino a una cifra che si aggira sui novecento milioni; ed hanno dovuto, inoltre, utilizzare quasi tutti i trecento milioni di lire corrisposti dallo Stato a titolo di risarcimento danni di guerra;

l'attività del Commissariato è, allo stato attuale, ridottissima, in quanto i compiti ad esso assegnati non hanno possibilità di essere assolti per la mancanza quasi assoluta di fondi e di materiali, di attrezzature e di immobili, ceduti a titolo oneroso ad altri enti;

il fondo di quiescenza per il personale a suo tempo costituito presso la Cassa depositi e prestiti e alimentato con il versamento da parte del personale, anche in prova, del 6 per cento di ritenuta sullo stipendio o sulla retribuzione mensile e con altri proventi a carico del personale stesso, è stato nel 1949 del tutto assorbito dalla amministrazione, che lo ha utilizzato per l'ordinaria amministrazione; e da tale data il fondo non è stato più ricostituito, pur effettuandosi ancora le relative ritenute: grave arbitrio che porta come conseguenza la mancata liquidazione dell'indennità spettante al personale posto in quiescenza per raggiunti limiti di età o di servizio;

la mancata regolarizzazione di quanto concerne i contributi dovuti per la previdenza sociale; inadempimenti già rilevati dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale con nota del 25 marzo 1954, n. 31470; inadempimenti che riguardano tutto il personale di ruolo che quello non di ruolo: ciò che ha aggravato la situazione del personale, determinata dalla mancanza del fondo di quiescenza e che quindi non può avere neanche la pensione dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

la mancata corresponsione dell'assegno integrativo che, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, è stato pagato soltanto per un quattordicesimo; oltre alla mancata corresponsione di competenze varie maturate fin dal 1950.

Non è giusto far ricadere sul personale le conseguenze di una situazione ogni giorno più grave; lo stato di disagio del personale si è recentemente acuito in seguito alle dichiarazioni del commissario nazionale, preannunziati il piano di ridimensionamento cui dianzi si è accennato. (17550).

RISPOSTA. — 1°) Il Commissariato per la gioventù italiana ha adottato in data 25 novembre 1955 la deliberazione n. 1219, ritenendo così di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, allo scopo di realizzare, attraverso lo sfollamento volontario del personale dipendente, una considerevole economia nel quadro del risanamento generale dell'ente.

E poiché tale sfollamento, come ha precisato lo stesso Commissariato, è del tutto volontario, nel senso che esso avviene su domanda degli interessati, e non d'ufficio, non sussiste alcuna preoccupazione per la sistemazione degli interessati medesimi nell'amministrazione statale.

2°) Non risulta che il patrimonio della gioventù italiana sia stato valutato a circa duecento miliardi; risulta, invece, che il predetto patrimonio può essere valutato intorno ai cinquanta miliardi in via approssimativa, atteso che, come ha dichiarato il Commissariato per la gioventù italiana, la maggior parte dei beni dell'ente non presentano, a causa della loro speciale destinazione, la possibilità di essere valutati alla stregua dei prezzi correnti sul libero mercato.

Risulta, inoltre, che le vendite di immobili da parte del Commissariato per la gioventù italiana sono state limitate ai beni riconosciuti non più utilizzabili ai fini istituzionali dell'ente ed hanno avuto sempre luogo con l'osservanza delle norme vigenti in materia, e cioè con la preventiva autorizzazione ministeriale e sulla base di stime effettuate dagli uffici tecnici erariali.

3°) La gioventù italiana svolge un'aprezzata attività, specie nel settore assistenziale a favore dei giovani e dei ragazzi ed ha a propria disposizione le attrezzature all'uopo necessarie.

4°) Non risulta che il Commissariato per la gioventù italiana abbia operato prelevamenti dalla somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti sul fondo di quiescenza del personale dipendente, per far fronte alla ordinaria amministrazione dell'ente.

Risulta, invece, che i prelevamenti effettuati su tale fondo dal Commissariato anzidetto si riferiscono esclusivamente alle somme occorse per il pagamento della indennità di quiescenza spettante al personale dispensato dal servizio.

Finora non è stato possibile far luogo alla normale ricostituzione del fondo di quiescenza del personale della Gioventù italiana, per le note difficilissime condizioni finanziarie dell'ente.

Per altro, essendo in corso di realizzazione un adeguato piano di risanamento finanziario, il Commissariato per la gioventù italiana provvederà anche alla ricostituzione del fondo di quiescenza di cui sopra è cenno.

5°) In effetti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 25 marzo 1954, n. 31470, significò al Commissariato per la gioventù italiana di non poter accogliere la domanda a suo tempo prodotta dalla ex G.I.L. per ottenere l'esonero del dipendente personale dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

In seguito a tale determinazione, il Commissariato per la gioventù italiana formulò taluni quesiti sulla questione concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa del proprio personale.

Il Ministero del tesoro, al cui esame furono posti i quesiti anzidetti, ha espresso di recente il proprio parere al riguardo; e in relazione a tale parere, questa Presidenza ha già interessato il Ministero del lavoro perché siano adottate, nella sua competenza, le definitive determinazioni del caso.

Pertanto, la suaccennata questione può considerarsi ormai avviata a soluzione.

6°) Per quanto riguarda la questione concernente la concessione dell'assegnazione integrativa al personale della gioventù italiana, si comunica che tale questione è attualmente in corso di esame da parte degli organi competenti.

Infine, si fa presente che il Commissariato per la gioventù italiana ha dichiarato che, in relazione alle iniziative in corso, l'attuale si-

tuazione dell'ente offre motivo di tranquillità, e non di preoccupazione, per il personale dipendente.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

RUBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Affinché solleciti l'approvazione del progetto per la strada Capogrossi San Teodoro del comune di Serramezzana (Salerno) inviato al Ministero dal Genio civile di Salerno con parere favorevole.

Trattasi di un chilometro e mezzo di strada che eviterebbe il totale isolamento in cui trovasi il paese di San Teodoro, con circa 300 abitanti, i quali — come è accaduto recentemente — sono costretti a trasportare a braccia per vie impervie ammalati gravissimi e partorienti. (18687).

RISPOSTA. — Nessun progetto, relativo alla strada Capogrossi-San Teodoro del comune di Serramezzana, risulta presentato dal Genio civile a questo Ministero.

Ove, come è da presumere, l'onorevole interrogante intendesse riferirsi al progetto relativo ai lavori di ricostruzione della strada di allacciamento delle predette due frazioni al capoluogo Serramezzana, si precisa che con decreto presidenziale 31 ottobre 1955, n. 30704, regolarmente registrato alla Corte dei conti, è stata approvata la terza perizia suppletiva di lire 8 milioni ed è stata autorizzata la esecuzione dei relativi lavori in economia a cura del Genio civile di Salerno.

Con la esecuzione di tali lavori verrà completata la strada in parola.

Il Ministro. ROMITA.

SCIAUDONE E MUSCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e urgente di emanare apposito provvedimento che renda definitive per le insegnanti elementari le assegnazioni di sede effettuate in applicazione della circolare ministeriale 10 settembre 1955, n. 7611/72, divisione seconda.

Ciò non solo in considerazione dei motivi altamente umanitari che ebbero a consigliare la citata circolare, ma anche per i benefici risultati conseguiti dalla circolare stessa, la quale — dando maggiore serenità di spirito alle insegnanti che ne hanno beneficiato — ne ha indubbiamente elevato il rendimento a tutto profitto della nobile loro missione. (18996).

RISPOSTA. — Sono dolente di dover comunicare che non è possibile rendere definitive le assegnazioni provvisorie di sede concesse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

ai maestri elementari per l'anno scolastico in corso, in quanto esse sono state disposte per cattedre solo temporaneamente disponibili.

Infatti, attuato il movimento magistrale 1955-56 e coperti con questo tutti i posti vacanti che non erano da accantonare a termini delle vigenti disposizioni per i vincitori di concorsi magistrali in via di espletamento o da bandire, fu possibile concedere le suddette assegnazioni o per i posti accantonati o per i posti nei quali il titolare era temporaneamente assente o, infine, per i posti che, resisi vacanti dopo attuato il movimento generale, erano da lasciar tali per essere messi a trasferimento con il movimento magistrale 1956-1957 al quale potranno partecipare, in concorrenza con gli altri aspiranti al trasferimento, i maestri che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria.

Il Ministro: ROSSI.

SELVAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia legittima l'applicazione di uno speciale contributo da parte di alcune amministrazioni comunali (esempio Roma, Firenze, Genova) a carico dei concessionari dei servizi carrelli stradali per il trasporto dei vagoni ferroviari a domicilio; se inoltre ritenga, a parte la questione di legittimità, che sia opportuno sotto il profilo dell'interesse pubblico generale questa speciale imposizione che mette, in pratica, in condizioni di minorità lo svolgimento di un servizio pubblico in concessione rispetto alle altre categorie di trasportatori esenti inspiegabilmente dall'ingiustificata imposizione; e se non ritenga, infine, ove risultino sussistenti, come lo sono, i fatti denunciati, un pronto intervento presso le autorità preposte alla vigilanza sui comuni perché sia eliminato l'indebito speciale tributo. (18937).

RISPOSTA. — La questione relativa all'applicazione da parte di alcune amministrazioni comunali, e sotto diverse denominazioni, di onere sulla circolazione urbana dei carrelli stradali per il trasporto di vagoni ferroviari a domicilio, è ben nota a questo Ministero, il quale ebbe, tempo addietro, a prospettare agli altri dicasteri interessati (lavori pubblici, trasporti e finanze) l'esigenza di addivenire ad una completa regolamentazione della materia.

In tale occasione, il Ministero dei lavori pubblici prospettò la opportunità di demandare l'esame del problema all'apposito comitato, sedente presso quell'amministrazione,

incaricato dello studio delle nuove norme del codice della strada.

Non si mancherà ora di svolgere gli interventi del caso presso detto Ministero per la sollecita definizione della questione.

Il Ministro: TAMBRONI.

SELVAGGI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere — per quanto di rispettiva competenza — se siano a conoscenza che i vari comuni della Repubblica, locali cooperative di lavoratori addetti al carico e scarico merci si oppongono anche con limitazioni e minacce allo svolgimento dei servizi carrelli stradali per il trasporto dei vagoni ferroviari a domicilio; se siano altresì a conoscenza che l'azione di contrasto da parte delle suddette cooperative sia scarsamente repressa dalle autorità competenti; se non ritengano d'impartire precise istruzioni ai signori prefetti perché sia sempre e dovunque consentito lo svolgimento di questa libera attività commerciale, per altro adempiuta in regime di concessione amministrativa, che arreca notevoli vantaggi economici all'amministrazione delle ferrovie dello Stato e facilita il trasporto di cose per tutti i cittadini e gli enti in generale; se infine non ritengano d'impartire istruzioni ai capi compartimento delle ferrovie dello Stato perché, ove, nelle zone di loro competenza, avvengano fatti intesi a contrastare lo svolgimento dell'attività predetta, sollecitino, come è naturale; l'intervento della pubblica autorità a tutela sia degli interessi dell'amministrazione ferroviaria, sia dei concessionari, sia infine dei cittadini e degli operatori economici. (18938).

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che il servizio carrelli stradali per trasporto vagoni ferroviari a domicilio sia impedito da intimidazioni o minacce da parte di lavoratori addetti al carico e scarico di merci.

L'unico caso di contrasti nell'effettuazione del servizio suddetto si è avuto lo scorso anno nel comune di Foggia; i responsabili furono subito identificati e denunciati all'autorità giudiziaria, ed i servizi stessi hanno continuato a svolgersi regolarmente.

Il Ministro dell'interno. TAMBRONI.

SEMERARO SANTO E CALASSO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere per quali motivi il progetto di trasformazione della strada di bonifica corrente dalla strada

statale n. 16 al litorale Cerano — che è di preminente interesse ai fini della valorizzazione di un vasto comprensorio agricolo, assolutamente privo di viabilità adeguata, e che trovasi sin dal maggio 1955 giacente presso gli uffici centrali della Cassa per il Mezzogiorno — non sia stato approvato ancora dagli organi competenti onde disporre il conseguente finanziamento e poter dare l'appalto dei lavori, il che contribuirebbe a lenire la forte disoccupazione dei cittadini di Tuturano che vedrebbero così realizzata una loro vivissima aspirazione. (18701).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione della strada di bonifica dalla statale n. 16 al litorale di Cerano, nel comprensorio dell'Agro Brindisino, è stato già esaminato dalla Cassa per il Mezzogiorno e sarà sottoposto quanto prima all'approvazione del consiglio di amministrazione della cassa medesima.

L'istruttoria del progetto è stata alquanto ritardata per le ripetute segnalazioni volte a dare alla strada stessa uno sviluppo in parte diverso da quanto si riteneva necessario per le esigenze effettive della bonifica e da quanto era previsto anche dal piano generale della bonifica tuttora in corso d'istruttoria.

È per altro da avvertire che, essendosi ritenuto più opportuno attenersi alla soluzione originariamente prospettata, coincidente con quella prevista nel detto piano generale della bonifica, il progetto in corso di approvazione prevede l'intervento limitatamente al solo tronco sud, e cioè quello dalla statale n. 16 alla costruenda borgata dell'Ente di riforma nei pressi della località Cerano.

Il Ministro: CAMPILLI.

SEMERARO SANTO E CALASSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi il proseguimento della linea aerea Roma-Bari sino a Brindisi non è stato — sino a questo momento — effettuato, e ciò con grave danno per i numerosi viaggiatori di classe provenienti via mare, che potrebbero approfittare di tale linea aerea per raggiungere rapidamente da Brindisi-Roma e agli altri maggiori centri d'Italia e d'Europa. (18867).

RISPOSTA. — Il prolungamento fino a Brindisi della linea aerea Roma-Bari sarà attuato con la prossima entrata in vigore degli orari estivi.

Il Sottosegretario di Stato. BERTINELLI.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisi la urgente necessità di intervenire con opportune provvidenze finanziatrici affinché l'insigne monumento di architettura bellica normanna San Marco Argentano (Cosenza) per addive-di San Marco — sia sollecitamente sottoposto a lavori di restauro ad evitare che l'opera caratteristica, unica in tutta Italia, si riduca ad un cumulo di venerande macerie. (16971).

RISPOSTA. — Recentemente è stato effettuato un sopralluogo alla Torre normanna di San Marco Argentano (Cosenza) per addivenire ad un esame complessivo della questione sollevata dall'onorevole interrogante di cui per altro questa amministrazione ha avuto modo più volte di occuparsi durante l'ultimo cinquantennio.

Il problema statico del manufatto in parola è dato principalmente dalle condizioni in cui si trova il « rivellino » o terrapieno attorno alla torre della quale costituisce la base: esso presenta una vasta frana verso l'abitato provocata nel 1917 da piogge torrenziali ed attualmente ricoperte da vegetazione abbondante e provvidenziale per ulteriori franamenti.

Sul versante nord, inoltre, la torre stessa è percorsa da una grande lesione dall'alto in basso, aggravata dall'azione erosiva delle intemperie.

Sarebbero quindi necessarie per la sistemazione definitiva del monumento, opere di rafforzamento del « rivellino » con rifacimento della parte franata e ripristino dell'intera torre con sistemazione della zona circostante, lavori per i quali è stata prevista una spesa complessiva di lire 10 milioni.

Tuttavia questo Ministero non ha, almeno per il momento, possibilità di finanziare i lavori suddetti, data l'assoluta esiguità dei fondi di bilancio, tutti ormai impegnati per opere di primaria urgenza ed importanza. Si assicura in ogni modo, che la questione sarà tenuta nella massima evidenza per gli eventuali provvedimenti che sarà possibile adottare appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: ROSSI.

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato finora provveduto al completamento dell'edificio scolastico di Amendolara (Cosenza), e se non credano intervenire perché l'edificio medesimo sia finalmente completato e siano anche costruite

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

le scuole rurali, delle quali quel comune manca assolutamente. (17581).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1955, n. 11609, è stato approvato, nell'importo di lire 8 milioni il progetto concernente il completamento dell'edificio scolastico del comune di Amendolara (Cosenza) ed è stato, altresì, concesso a detto comune il contributo dello Stato nella cenrata spesa, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Notizia di ciò è stata data all'ente interessato, autorizzandolo, nel contempo, ad eseguire l'opera.

Per quanto concerne la costruzione di scuole nelle frazioni del comune in parola, si comunica che l'istanza intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa occorrente per tali lavori sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione dei programmi di edilizia scolastica che, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, verranno predisposti dal Ministero della pubblica istruzione di intesa con questa amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici ROMITA.

SENSI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire, in sede di applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, affinché sia redatto un elenco aggiornato di tutte le specialità da prescrivere dall'I.N.A.M. e dagli altri enti mutualistici e sulle quali le ditte industriali, in base al fatturato, riconoscerebbero direttamente all'ente la percentuale, da contenere in misura equa ed in ogni caso inferiore al 17 per cento e con vantaggio per l'ente, il quale beneficerebbe della percentuale anche sui farmaci, che pur facenti parte delle prescrizioni mutualistiche, vengono prescritti e venduti extra mutue.

E per conoscere, altresì, se non credano opportuno intervenire, perché l'anzidetta percentuale sia gravata sulle tre categorie interessate (industriali, grossisti, farmacisti) in guisa che, fatturando le ditte industriali con uno sconto inferiore ai grossisti, e questi a loro volta ai farmacisti, si verrebbe a raggiungere, in unica ed organica fase, la finalità dell'ente, che verrebbe a realizzare la percentuale con maggiore sollecitudine con più sicura precisazione e su tutti i prodotti mutualabili.

Evidenti sono i vantaggi derivanti dalla soluzione prospettata:

minore, più semplice ed economica contabilità da intrattenere con le sole ditte industriali;

maggiore vantaggio per gli enti, conseguente alla percezione della percentuale sul ciclo generale di tutti i prodotti convenzionati. (17741).

RISPOSTA. — Si assicura che l'opportunità di un elenco aggiornato di tutti i medicinali prescrivibili è condivisa anche da questo Ministero.

La questione concerne, per altro, soltanto il settore dell'assistenza farmaceutica erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il quale vigono, attualmente, degli elenchi provinciali di specialità medicinali compilati con criteri d'ordine limitativo.

Da parte dell'Istituto è, comunque, in corso di esame la compilazione di una lista nazionale di prodotti prescrivibili, che dovrebbe opportunamente sostituire le liste osservate localmente.

Per quanto, invece, si riferisce alla proposta dell'onorevole interrogante ai fini della pratica riscossione dello sconto previsto dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, questo Ministero, in seguito all'emanazione del decreto A.C.I.S. 18 novembre 1955, ha ritenuto opportuno che il sistema più idoneo all'attuazione della legge, con la piena soddisfazione delle parti, fosse concordato dalle stesse parti interessate.

Pertanto, dopo una serie di incontri tenuti presso questo Ministero dai rappresentanti degli enti mutualistici, dei farmacisti, degli industriali e dei grossisti farmaceutici è stato possibile raggiungere un accordo di massima, nel quale le parti hanno puntualizzato i criteri per l'immediata esazione dello sconto in parola e che, quanto prima, formerà oggetto di un'apposita convenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non possa intervenire perché i trecento giovani e valorosi geometri, disoccupati in provincia di Cosenza — esperti anche nel settore delle sistemazioni montane — siano utilizzati per la esecuzione delle opere da farsi in Calabria anche in dipendenza della legge « Provvedimenti straordinari per la Calabria »,

È giusto che giovani energie calabresi, senza lavoro, trovino impiego nei lavori che interessano la loro regione; e l'interrogante confida nella sensibilità dei dirigenti della Cassa e nell'intervento del ministro. (19061).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 8 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno non è autorizzata, in linea di massima, a procedere direttamente alla esecuzione delle opere da essa promosse e finanziate; alla esecuzione stessa provvedono, invece, localmente, quali concessionari o affidatari, gli enti e le amministrazioni, di cui allo stesso articolo 8. Questi possono avvalersi, in sede di progettazione esecutiva, di direzione, controllo e contabilizzazione dei lavori, dei tecnici disponibili *in loco*.

Non altrimenti può dirsi per quanto riguarda le opere da eseguire in attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria. Infatti, a norma dell'articolo 12 della legge medesima, anche per tali opere la Cassa non provvede, di norma, direttamente all'esecuzione, ma attraverso concessioni o affidamenti.

Pertanto, l'assorbimento dell'attività dei geometri disoccupati, ai quali l'onorevole interrogante si riferisce, nonché di svariate altre capacità lavorative, si svilupperà naturalmente e necessariamente con lo stesso ritmo delle opere da parte dei concessionari o affidatari.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stato sostanziato il presupposto sul quale si basa il contenuto finanziario delle leggi recanti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento 8 marzo 1949, n. 75, e 17 luglio 1953, n. 522, che concedono la garanzia sussidiaria dello Stato agli «enti e istituti di credito di diritto pubblico autorizzati all'esercizio del credito navale» e non solo all'Istituto mobiliare italiano che finora, in base alla legge 21 maggio 1940, n. 657, lo ha praticamente gestito in regime di monopolio.

Per conoscere, infine, se — considerato: 1°) il grave pregiudizio che da tale regime è derivato e deriva al prestigio ed agli interessi degli altri enti ed istituti di credito di diritto pubblico esclusi dall'esercizio del credito navale, nonché allo sviluppo delle attività marittime ed al potenziamento della marina

mercantile; 2°) l'iniqua sperequazione di trattamento risultante a danno degli armatori minori ai quali l'Istituto mobiliare italiano richiede, con criteri vessatori, garanzie reali eccedenti la loro personale possibilità economica, anche per la concessione di finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato, alla quale il detto Istituto non attribuisce, notoriamente, alcun valore; 3°) il vantaggio che ritrarrebbe l'industria armatoriale ed in particolare l'armamento minore dalla facoltà di scelta dell'Istituto di credito e dalla libera contrattazione delle operazioni di finanziamento, siano esse assistite dalla garanzia sussidiaria dello Stato oppure no; 4°) la remora che il vigente monopolio costituisce per l'attuazione della politica produttivistica del Governo specialmente nel Mezzogiorno — non ritengano indispensabile ed improrogabile il riordinamento integrale del credito navale su basi democratiche e non intendano, nel frattempo, disporre perché almeno il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia siano al più presto autorizzati al suo esercizio. (16593).

RISPOSTA. — Al riguardo, è da far presente anzitutto che la legge 8 marzo 1949, n. 75, ha ormai praticamente esaurito i suoi effetti tanto per l'avvenuto utilizzo delle disponibilità all'uopo assegnate dalla legge stessa quanto per scadenza dei termini relativi alla ammissione delle nuove costruzioni navali ai benefici di detta legge.

Inoltre, poi, mentre la citata legge prevedeva la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulle operazioni di finanziamento concesse agli armatori, per le nuove costruzioni navali, dagli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, la nuova legge 17 luglio 1954, n. 522, prevede invece la concessione della garanzia sussidiaria statale sulle obbligazioni eventualmente emesse, sia in Italia che all'estero, dai suddetti enti ed istituti nonché sui prestiti eventualmente assunti all'estero dagli istituti stessi, il cui ammontare venga destinato alla concessione di finanziamenti agli armatori nazionali per le nuove costruzioni navali.

La legge 75, così come attualmente la legge n. 522, ha avuto ed ha regolare esecuzione, in base alle vigenti disposizioni sulla disciplina e la tutela del credito e del risparmio senza che alcuna norma sancisca un monopolio dell'Istituto mobiliare italiano, il quale, come è noto, è succeduto a suo tempo (in base alla legge 21 maggio 1940, n. 657) al disciolto Istituto per il credito navale continuandone

ed amphantandone l'attività, che si riassume in un complesso di oltre 134 miliardi di lire erogate nel decennio trascorso.

Detto istituto nella trattazione delle operazioni di finanziamento navale assistite dalla garanzia sussidiaria dello Stato (operazioni che per altro — come dianzi accennato — non avranno praticamente ulteriore corso per l'esaurimento dei fondi disposti dalla legge n. 75) può aver ritenuto indispensabile di richiedere, caso per caso, in rapporto alla qualità ed alle possibilità tecniche e patrimoniali dei singoli richiedenti dei mutui, quelle garanzie e cautele che rappresentano una doverosa tutela degli interessi dello Stato, coincidenti, sotto questo aspetto, con quelli dell'ente sovventore.

Nel considerare l'esercizio del credito navale si deve necessariamente ricordare che le operazioni creditizie di questo settore presentano particolari caratteristiche tecniche e finanziarie che rendono indispensabile l'intervento di enti i quali abbiano in questo settore una specifica attrezzatura e tradizione di lavoro al fine di ovviare ai gravi rischi che esso comporta.

Per altro, la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato è stata diverse volte accordata anche ad altri enti ed istituti sia nel settore dell'armamento da traffico che di quello peschereccio (ivi compresi anche i Banchi meridionali).

È ovvio che per tutti indistintamente gli istituti e gli enti operanti in questo campo creditizio, l'amministrazione dello Stato si riserva la facoltà — volta per volta — di ammissione o meno delle singole operazioni proposte per la concessione della garanzia sussidiaria prevista dalle disposizioni citate, tenendo presente anche i rispettivi limiti e possibilità istituzionali nel campo del credito a medio-lungo termine, quale appunto il credito navale.

Per quanto concerne in particolare i Banchi meridionali (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) deve rilevarsi che le sezioni di credito agrario dei predetti istituti sono abilitate, a termini delle vigenti disposizioni, all'esercizio del credito peschereccio, sia di impianto (per nuove costruzioni navali) sia di esercizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MOTT.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Commissario per il turismo.* — Per conoscere se, in considerazione del crescente sviluppo del turismo in Lucania, non intendano disporre congrui stanziamenti a fa-

vore delle varie iniziative intraprese da privati e dagli enti provinciali per il turismo in Lucania per la valorizzazione della zona.

In particolare si domanda se non sia opportuno assegnare i mutui richiesti per la costruzione *ex novo* o per l'ampliamento di alberghi la cui deficienza rappresenta oggi il principale motivo di infrenamento di ogni sviluppo, nonostante gli sforzi compiuti dagli enti pubblici turistici della regione, tenuto conto che il predetto sviluppo del turismo in Lucania esige la sollecita soluzione dei susposti problemi.

E ciò in considerazione anche delle individuali iniziative che si sono avute nel campo alberghiero a Monticchio, Ruffredo, Sellata, Maratea e Lagonegro e che devono essere integrate da contribuzioni speciali degli organi di Governo responsabili per l'importante settore del turismo, tenuto anche conto che lo sviluppo del medesimo rappresenta una importante risorsa e una fonte di effettiva ricchezza per l'economia della Lucania. (18196).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta di congrui stanziamenti per iniziative turistiche della Lucania, occorre far presente che una soluzione in tal senso non potrebbe essere data se non da un apposito provvedimento di legge. Giova ricordare, in proposito, che nel settore del turismo non esistono precedenti di leggi che abbiano disciplinato provvidenze a favore esclusivo di una singola regione italiana. La stessa legge 29 luglio 1949, n. 481, che riservò il 65 per cento delle provvidenze da essa previste ad iniziative alberghiere del Mezzogiorno, in conformità delle direttive del Governo intese alla valorizzazione delle regioni meridionali, stabilì la preferenza a favore di una vasta parte del territorio nazionale e cioè della Campania, degli Abruzzi e Molise, della Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, oltreché dell'Elba e delle province di Latina e Frosinone.

Quanto alla domanda di assegnazione di mutui — si ritiene che l'onorevole interrogante voglia riferirsi a quelli previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 691 — per la costruzione *ex novo* o per l'ampliamento di alberghi siti nella Lucania, si ha fondato motivo di ritenere che l'apposita commissione interministeriale, prevista dall'articolo 4 della legge medesima, farà, in sede di esame di tutte le domande di finanziamento alberghiero pervenute al Commissariato per il turismo, attenta valutazione anche di quelle attinenti a progetti alberghieri della regione stessa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

Occorre per altro prevedere che il gran numero di richieste di mutui sinora avanzate da albergatori di ogni parte d'Italia e, per contro, la relativa esiguità dei fondi disponibili, non permetteranno certo l'accoglimento di tutte le domande in parola nella prima attuazione della legge.

Sinora hanno beneficiato dell'aiuto governativo — per il tramite del Commissariato per il turismo o della Cassa per il Mezzogiorno — sei iniziative alberghiere lucane, ubicate in parte a Potenza, in parte a Matera. Si confida che altre opere possano essere assistite dallo Stato, in relazione sia all'esigenza del potenziamento delle risorse turistiche della regione, sia al necessario miglioramento delle condizioni economiche delle province meridionali.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia notizia di quanto è avvenuto nel comune di Corleto Perticara (Potenza) in merito alla vertenza sorta tra la locale amministrazione comunale e i duchi Antonio e Giovanni Riario Sforza, che ha avuto vaste ripercussioni tra gli abitanti del comune e sulla stampa lucana (vedi *Giornale d'Italia* del 21 gennaio 1956).

L'amministrazione comunale in questione era in trattative per l'acquisto di alcuni terreni dei duchi Riario Sforza, dovendoli destinare alla assegnazione in favore dei contadini indigenti, e tutto lasciava supporre che si sarebbe giunti ad un accordo soddisfacente.

Recentemente, però, i proprietari dei terreni hanno comunicato di aver ceduto i terreni stessi ad una non meglio identificata « Società agricola industriale ».

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire presso i duchi Riario Sforza perché tengano fede agli impegni presi con il comune di Corleto Perticara, al fine di scongiurare le possibili reazioni della esasperata popolazione e prevenire azioni di protesta di cui i recenti fatti di Venosa sono la tragica documentazione. (18939).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Corleto Perticara, avuta conoscenza che i signori Antonio e Giovanni Riario Sforza intendevano porre in vendita trecento ettari di terreno seminativo nonché un castello in rovina di loro proprietà, siti nel territorio del comune, avviava trattative con i detti proprietari per l'acquisto di tali beni, trattative che a seguito di una concreta offerta dell'am-

ministrazione, sembravano ormai prossime a favorevole conclusione.

Senonché, in data 4 dicembre scorso, i suddetti Riario Sforza facevano conoscere di aver alienato gli immobili in questione ad una Società agricola industriale a responsabilità limitata, con sede in Roma, via Isonzo n. 42; decisione questa, accolta sfavorevolmente dal comune.

Si soggiunge che anche la prefettura di Potenza intervenne tempo addietro nei sensi desiderati dalla civica azienda senza, per altro, esito positivo, avendo i proprietari risposto che i beni in argomento erano già stati venduti.

Stante quanto sopra, e trattandosi di rapporti contrattuali di natura privatistica, questo Ministero non ha veste per svolgere interventi al riguardo.

Il Ministro: TAMBRONI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda disporre la proroga dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento degli insegnanti elementari — che scadono il 15 febbraio 1956 — in considerazione del fatto che quasi tutti i paesi d'Italia (e particolarmente quelli della Lucania) sono isolati dalla recente ondata di maltempo e molti aspiranti al trasferimento sono nella materiale impossibilità di recarsi nel capoluogo di provincia per la prescritta visita medica e di presentare la documentazione, a causa dell'interruzione delle principali vie di comunicazione. (18997).

RISPOSTA. — Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento degli insegnanti elementari fu a suo tempo prorogato al 29 febbraio 1956.

Il Ministro: ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo i voti più volte espressi dalla popolazione interessata) istituire un cantiere di lavoro nel comune di San Giorgio Lucano (Matera), tenendo conto che da ben tre anni non è stato concesso nessun cantiere di lavoro, che potrebbe alleviare sensibilmente il grave disagio della disoccupazione, in una zona particolarmente provata dalla recente ondata di freddo. (19214).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo stata inclusa al-

cuna proposta nell'apposito piano redatto a cura dei competenti organi periferici, intesa alla istituzione di un cantiere di lavoro in San Giorgio Lucano, non si rende possibile disporre l'autorizzazione, come richiesto.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia edotto dei particolari aspetti dell'insegnamento elementare a Capri (Napoli).

Accade che insegnanti delle elementari destinati a Capri, di fronte alle difficoltà del vitto e dell'alloggio nell'isola, non accettino la destinazione, o che comunque le classi non siano tutte coperte a tempo debito e regolarmente. Non è difficile il caso che nel primo mese di scuola i bambini mutino due o tre insegnanti, il che incide, oltre che sullo svolgimento dei programmi, sulla stessa fiduciosa confidenza che si deve determinare tra il bambino e il suo insegnante. Il deficiente rendimento delle elementari costringe buona parte dei genitori, anche di modeste condizioni economiche, a mandare i figli al doposcuola, con sacrificio non indifferente per l'economia familiare.

L'interrogante chiede se non sia possibile utilizzare *in loco*, alternandole, le tredici insegnanti capresi che già ebbero una supplenza, e la tennero lodevolmente. Esse, tutte munite di titolo, sono: Mastrobuono Carmen, Falco Regina, Scrocco Renata, Cerrotta Lina, Maresca Bianca, Russo Ernestina, Russo Ada, Russo Gisa, Esposito Anna, La Femmina Rosa, Natalizio Clelia, Iacono Geppina ed Esposito Giuseppina, queste due ultime già vincitrici di concorso, e la Esposito Giuseppina destinata inoltre a Caserta.

Inoltre l'interrogante fa presente che a Capri, per fortunata eccezione nei confronti della gravissima carenza di aule scolastiche in tutta Italia, le scuole dispongono di numerose aule scolastiche che renderebbero possibile la sistemazione delle classi sulla base di 25 alunni — massimo — effettuandosi così quel raggiungimento di condizioni sanitarie ed igieniche ignote, o quasi, nella maggior parte delle scuole italiane, specialmente dell'ordine elementare. Ciò varrebbe ad assorbire insegnanti dal grande numero di senza sede. (16120).

RISPOSTA. — Le scuole delle isole partenopee (Procida, Ischia e Capri) presentano effettivamente, all'inizio di ogni anno scolastico, una situazione difficile, in quanto non si riesce ad assicurare il funzionamento rego-

lare delle scuole in attesa della nomina degli incaricati annuali.

Tale situazione — che, per altro, si verifica, dove più dove meno, anche in altre località e che, con l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi testé espletatisi, va normalizzandosi — potrebbe essere sanata, secondo la richiesta dell'onorevole interrogante, con la utilizzazione *in loco* delle insegnanti di Capri comprese nella graduatoria per incarichi e supplenze.

Al riguardo, il Ministero, pur considerando che gli inconvenienti prospettati, a causa della particolare situazione di Capri e delle altre isole partenopee, non siano facilmente eliminabili, è del parere, tuttavia, che non si possa consentire la nomina con incarico annuale del personale con residenza stabile nella suddetta isola, prescindendo dall'ordine di graduatoria; il che, tra l'altro, porterebbe a probabili reclami, certo non infondati, in sede giurisdizionale.

Ed in tal senso il Ministero ebbe già a pronunziarsi a seguito di richieste in merito pervenute dal provveditore competente, non senza raccomandare ogni possibile accorgimento allo scopo di ottenere la massima sollecitudine nell'espletamento delle formalità necessarie per procedere alla nomina degli incaricati annuali.

Comunque, allo stato attuale, soltanto cinque posti sono retti da insegnanti supplenti.

Con l'immissione dei maestri di ruolo in soprannumero, i cui concorsi sono quasi ultimati, dal prossimo anno scolastico gli inconvenienti lamentati non dovranno più verificarsi, poiché tali insegnanti saranno utilizzati proprio per la copertura dei posti comunque privi di titolari.

Il Ministro. ROSSI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul funzionamento degli uffici della sede di Caserta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tali uffici non risultano atti a fronteggiare le esigenze specialmente della provincia, soprattutto per la deficiente organizzazione e per la insufficienza del personale. A quanti vengono da lontani centri della provincia (e specialmente lavoratori, artigiani, piccoli imprenditori, ecc.) riesce assai malagevole e fortemente dispendioso tornare a Caserta più di una volta, come spesso sono costretti appunto per il deplorato disservizio. Ove non si ravvisi l'opportunità di istituire sezioni staccate

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

(e sarebbe poi la più logica decisione) per servire centri lontani da Caserta come Aversa, Teano, Sessa Aurunca, Piedimonte d'Alife, si attende che l'I.N.P.S. provveda almeno — sul momento — a potenziare e a riordinare la sede di Caserta. (18697).

RISPOSTA. — La sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Caserta non ha mai dato motivo sinora a particolari lagnanze da parte degli assicurati o dei datori di lavoro. La situazione appare, nel complesso, normale: un arretrato di modesta entità, che per altro è in corso di sollecito assorbimento, si rileva solo per l'accreditamento dei contributi agricoli. L'indice medio di definizione delle pratiche, che non supera in nessun caso i due mesi, è pari o di poco superiore a un mese per i più importanti adempimenti.

Risulta che l'organico della predetta sede è stato potenziato nel 1955 con l'immissione di otto nuove unità, tra cui sette vincitori di pubblici concorsi, ed è, al presente, da ritenersi adeguato alle esigenze organizzative e funzionali. Il funzionamento degli uffici, che sinora presentava qualche difficoltà a motivo della dislocazione della sede stessa in tre stabili diversi, sarà ulteriormente migliorato in quanto sono in corso i lavori per la costruzione dell'edificio da adibire a nuova sede. Ciò permetterà una più razionale distribuzione dei singoli servizi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, interessato circa la richiesta di aprire uffici locali in alcuni centri della provincia, ha fatto rilevare che la importanza demografica ed economica di essi non è tale da giustificare un provvedimento del genere.

Si assicura, tuttavia, che è allo studio la possibilità di istituire un centro di informazioni in Aversa.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare a carico dell'amministrazione del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) la quale, insensibile alle giuste doglianze dei cittadini, continua a lasciare nel più completo abbandono il cimitero del paese, dove le capre pascolano indisturbate. (19065).

RISPOSTA. — Il cimitero del comune di Torre Santa Susanna è recintato da mura — alte, in taluni punti, oltre 3 metri — in buono stato di conservazione ed è dotato di un solo ingresso munito di cancello in perfetta efficienza.

Alla sorveglianza e alla manutenzione del cimitero è adibito un custode, che attende regolarmente alle proprie mansioni.

Viene escluso, nel modo più assoluto, che nell'area del cimitero siano entrati o possano entrare animali per pascolarvi indisturbati.

Da un sopralluogo effettuato dal medico provinciale sono emerse solo talune irregolarità di ordine organizzativo e sanitario che, pur non avendo relazione con l'assunto dell'interrogante, sono state contestate al comune per i necessari provvedimenti.

Il Ministro: TAMBRONI.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga illegale l'operato della questura di Grosseto la quale ha diffidato il segretario provinciale del sindacato edili ed i dirigenti di alcune cooperative invitandoli a desistere dal presunto proposito di compiere e far compiere ai terrazzieri disoccupati azioni di lotta sindacale rivolte a sollecitare la esecuzione di opere edili e di bonifica; se non ritenga grave ed illegale la minaccia che, nel caso che l'azione avesse luogo, sarebbero prese misure di polizia nei confronti dei singoli diffidati, delle cooperative da questi amministrate e contro i lavoratori che eventualmente vi partecipassero.

L'interrogante, dato che i solerti funzionari, durante la predica di minacce hanno fatto riferimento anche ai fatti di Venosa come esempio di cose che possono accadere, chiede come si intende intervenire per tutelare la libertà dei cittadini ed il normale svolgersi dell'attività sindacale. (18980).

RISPOSTA. — Il 18 gennaio 1956, in sede di riunione tenutasi nei locali della cooperativa « Produzione e lavoro » del comune di Giuncarico, fu deciso che il successivo giorno 26 gli operai della cooperativa insieme con quelli delle cooperative di Burriano e di Montepescali, avrebbero dovuto occupare gli argini del fiume Pentennosa in località Galere.

Fu stabilito, inoltre, che gli appartenenti alle suindicate cooperative avrebbero dovuto recarsi poi dalla località Galere a Grosseto per inscenarvi, unitamente ai terrazzieri delle cooperative del luogo e di Castiglione della Pescaia, una illegale manifestazione di piazza.

Venuta a conoscenza dei su cennati intendimenti, la questura di Grosseto fece diffidare i presidenti delle cooperative predette dal compiere manifestazioni non consentite, dirette a turbare l'ordine pubblico, avvertendoli che qualsiasi atto illegale sarebbe stato represso ai sensi di legge.

Non risponde al vero che, in occasione di tali diffide, i presidenti delle cooperative medesime siano stati oggetto di minacce con riferimento ai noti fatti di Venosa.

Il Ministro: TAMBRONI.

TONETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere affinché il prefetto di Venezia, Pianese, il quale a differenza di tutti i suoi predecessori ha una condotta intollerabilmente faziosa, si astenga, conforme al suo dovere di impiegato dello Stato, di sfogare le sue antipatie politiche, con evidente abuso delle facoltà inerenti al suo incarico, per compiere atti discriminatori, incivili, illeciti e contrastanti con le esplicite dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, atti che recentemente hanno raggiunto il colmo del rifiuto della esecutorietà di una deliberazione unanime del consiglio comunale, con la quale si ripartivano fra varie associazioni combattentistiche ed assistenziali le somme ricavate dal sovrapprezzo dei biglietti di ingresso alla casa da giuoco, come è stato sempre fatto da quando, dopo la guerra, la casa da giuoco è stata riaperta, e nella impudente dichiarazione fatta fare dal viceprefetto vicario che le sovvenzioni avrebbero potuto essere concesse, previo esame di ogni singolo caso, escludendo dai contributi le associazioni che, a giudizio del prefetto, sono contrarie alla politica dei partiti di maggioranza. (2131, *già orale*).

RISPOSTA. — La prima parte dell'interrogazione manca di fatti specifici e di precise indicazioni, per cui la sua genericità non consente pertinente risposta.

Quanto alla seconda, va precisato che:

a) la deliberazione del consiglio comunale di Venezia — cui si riferisce l'onorevole interrogante — non è stata adottata all'unanimità ma ha riportato 4 voti contrari e uno astenuto;

b) non è esatto che il comune di Venezia riscuota sovrapprezzi sui biglietti di ingresso al « Casinò », essendo stati detti sovrapprezzi aboliti con deliberazione 18 luglio 1952;

c) nessun rifiuto del visto di esecutorietà della deliberazione è stato opposto dal prefetto. Trattandosi di spesa che vincola il bilancio comunale a tempo indeterminato e per giunta di carattere facoltativo, la deliberazione consiliare è demandata — per legge — all'esame della giunta provinciale amministrativa, la quale, dopo la istruttoria di rito, ha emesso nella seduta del 2 maggio 1955 la sua decisione di approvazione limitatamente alle

erogazioni disposte per l'anno 1954, mentre ha mosso giustificati ed esatti rilievi d'ordine giuridico e amministrativo per quanto concerne l'impegno dei bilanci futuri e l'automatismo del riparto. Contro detta decisione della giunta provinciale amministrativa, nessun gravame venne presentato dall'amministrazione comunale.

Anche l'ultima parte della interrogazione in merito a pretese dichiarazioni del vice prefetto vicario è destituita di fondamento.

Nella richiamata decisione della giunta provinciale amministrativa è scritto in modo chiaro e inequivocabile che le eventuali concessioni di contributi del comune ad enti ed associazioni vanno deliberate caso per caso con provvedimento soggetto all'approvazione dell'organo di tutela. La decisione della giunta provinciale amministrativa è conforme alle vigenti disposizioni in materia di spese facoltative straordinarie da parte degli enti locali.

Il Ministro: TAMBRONI.

TROISI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per fronteggiare d'urgenza la grave situazione determinatasi nel comune di Canosa di Puglia (Bari), in seguito al cedimento dell'abitato compreso fra la via Fratelli Bandiera, via Pirro, piazza Galluppi e via San Sabino. Una ottantina di stabili sono stati dichiarati pericolanti dall'ufficio tecnico comunale per le lesioni aperte nelle mura e nei solai; numerose famiglie sono rimaste senza tetto, bisognose di assistenza. Si rende indilazionabile il trasferimento dell'abitato più esposto alla minaccia di crollo e la costruzione di case minime per dare alloggio a circa un migliaio di famiglie, che oggi vivono in una raccapricciante promiscuità in grotte, baracche, seminterrati e locali dichiarati inabitabili dal Genio civile. (18086).

RISPOSTA. — A seguito del movimento franoso che si è verificato nella zona dell'abitato di Canosa di Puglia, l'Ufficio del genio civile di Bari è immediatamente intervenuto per accertare le cause del fenomeno al fine di predisporre i necessari provvedimenti.

La zona è stata, pertanto, tenuta continuamente sotto controllo, ma, data la natura particolare del fenomeno, si è reso necessario richiedere l'intervento sul posto di un geologo per effettuare più approfondite indagini.

Tale visita è stata già compiuta ed attualmente il Genio civile sta compiendo i sondaggi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

e le indagini supplementari ritenute indispensabili dal geologo.

Dal canto suo il Ministero dell'interno è intervenuto a favore delle famiglie che hanno dovuto sgomberare le proprie abitazioni con la concessione di contributi assistenziali per lire 940 mila con fondi E.C.A. e lire 500 mila con i fondi per il soccorso invernale.

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi nello stesso abitato di Canosa, si comunica che, oltre ai 142 alloggi già costruiti in base alle varie leggi attualmente in vigore, è attualmente in corso, da parte dell'Istituto case popolari di Bari, la costruzione di n. 16

alloggi per complessivi 72 vani ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, mentre da parte dello stesso Istituto sono in corso di elaborazione progetti per altri 20 alloggi per complessivi 50 vani, finanziati in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408. Altri 24 alloggi saranno costruiti nello stesso centro in base alla citata legge n. 640 da parte della prima giunta U.N.R.R.A.-Casas secondo il programma già approvato da questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici ROMITA.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI